CMLXVIII SEDUTA

MARTEDÌ 17 MARZO 1953

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione):

MANCINELLI . . . . . *Pag.* 39710
TERRACINI 39715
BERLINGUER 39724

Votazione per la nomina di un Vice Presidente 39709

(Chiusura di votazione) 39714
(Risultato) 39724

La seduta è aperta alle ore 10.

BISORI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente, che è approvato.

Votazione per la nomina di un Vice Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un Vice Presidente.

Estraggo a sorte i nomi dei Senatori che dovranno procedere allo scrutinio delle schede di votazione.

(*Risultano sorteggiati i nomi dei senatori*: *Grava, Bisori, Mancini, Bitossi, Ruini, Rosati, Bo, Adinolfi*).

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, numero 26 ».

È iscritto a parlare il senatore Mancinelli, il quale, unitamente ai senatori Grisolia, Ruggeri, Moscatelli, Berlinguer, Pellegrini, Pastore, Allegato, Alberganti, Tamburrano, Rolfi, Salvagiani e Bitossi, ha proposto una pregiudiziale. Se ne dia lettura.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato, considerando che il disegno di legge n. 2782 contrasta con i princìpi di democrazia politica e di sovranità popolare parlamentare sanciti nell'articolo 1 della Costituzione, decide che non s'abbia a discuterlo ».

PRESIDENTE. Il senatore Mancinelli ha facoltà di parlare.

MANCINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la pregiudiziale che mi propongo di svolgere è del seguente tenore: « Il Senato, considerando che il disegno di legge n. 2782 contrasta con i princìpi di democrazia popolare e di sovranità popolare parlamentare nell'articolo 1 della Costituzione, decide che non si abbia a discuterlo ».

Il nostro illustre collega senatore Jannaccone ha creduto, per motivi certamente rispettabili, di non riscontrare nel disegno di legge che si sta discutendo le ragioni di incostituzionalità che noi denunciamo, ma la critica obiettiva, acuta, profonda e serrata che lo stesso senatore Jannaccone ha fatto al disegno di legge ne ha dimostrato la incostituzionalità. Intanto c'è da osservare preliminarmente che questo disegno di legge è stato presentato dal Governo mentre il Governo stesso era in stato di inadempienza e di carenza costituzionale. Questa sola situazione di inadempienza dà già un sigillo, un marchio di incostituzionalità alla legge, tanto più, io credo, che tutti siamo d'accordo che questa legge incide così profondamente nella Costituzione da dover essere assunta essa stessa come fattore costituzionale. Del resto, non da oggi le leggi elettorali sono state considerate intimamente connesse e parte integrante della Costituzione: basta ricordare che persino nello Statuto leopoldino all'ultimo articolo, laddove si dice che sarà promulgata la legge elettorale per la nomina dei deputati, si aggiunge che questa farà parte integrante della Costituzione.

Ma la mia pregiudiziale si riferisce al contenuto costituzionale sostanziale dell'articolo 1 della Costituzione repubblicana. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ora io non mi attarderò a fare disquisizioni di carattere teorico o di carattere soltanto giuridico, strettamente giuridico, su quello che è il concetto di democrazia; è certo però che la democrazia nella sua accezione etimologica non può che significare governo di popolo; ma la democrazia presume l'esistenza e la coesistenza di diversi partiti politici e in questo noi possiamo essere facilmente d'accordo con lo onorevole Saragat che ha posto questa esigenza all'altro ramo del Parlamento. Coesistenza di diversi partiti politici, ma anche uguaglianza dei diversi partiti politici, uguaglianza nei diritti, uguaglianza nelle condizioni che ne rendono possibile il loro sviluppo, il loro funzionamento. Scopo della democrazia, e qui mi riferisco ancora a concetti espressi da parte socialdemocratica, scopo della democrazia politica è quello di realizzare la democrazia economica nella democrazia politica. Ora questa legge attenta in modo profondo e risolutivo a questo principio, a questo concetto, a questa esigenza, perchè quando fra i diversi partiti politici, di cui formalmente in nome della democrazia si tollera ancora l'esistenza, ad alcuni sono fatte condizioni di prevalenza, si dà una cittadinanza di molto maggior contenuto e ad altri si dà una minore cittadinanza, è evidente che il principio di democrazia è colpito a fondo ed è colpito tanto più oggi che la nostra Costituzione ha dato ingresso ai partiti politici nell'ordinamento dello Stato ed ha riconosciuto i partiti politici come soggetto di diritto pubblico.

La Democrazia cristiana, quando vuole restare maggioranza in un momento e nelle condizioni in cui questa maggioranza non ha nel Paese, la Democrazia cristiana sovverte ed everte radicalmente quelli che sono i concetti e i princìpi fondamentali sanciti nell'articolo 1 della Costituzione. Ma l'articolo 1 della nostra Costituzione repubblicana dice che la Repubblica italiana democratica è fondata sul lavoro. Che contenuto ha questa espressione, espressione che può essere messa come iscrizione e come testo a tutta la Costituzione repubblicana? È evidente che non si tratta di una espressione vaga, di una espressione teorica, di un semplice orientamento, di un certo indirizzo; non si tratta di vane parole, seppure scritte sulla Carta fondamentale, ma si tratta di un qualcosa che rispecchia quella che era la situazione del nostro Paese al momento in cui con voto unanime tutti i partiti alla Costituente approvarono la Costitu-

zione, che rispecchia anche quello che è il riflesso dei fatti, dei movimenti storici che si sono conclusi con la cacciata del fascismo e la lotta di liberazione. Nella nostra Costituzione si è inserito come conclusione di un lungo travaglio di carattere sociale, di carattere culturale e di carattere storico, l'elemento sociale come prevalente sull'elemento politico. Nelle vecchie costituzioni, anche ispirantisi ai princìpi della rivoluzione francese, agli eterni princìpi classici, l'elemento sociale nei primi decenni non appariva, era trascurato e perchè? Perchè, seppure la borghesia si era valsa, nella lotta per affermarsi come Stato dominante, dei sacrifici e del sangue delle classi operaie, aveva poi dimenticato completamente le promesse in base alle quali la classe operaia era stata chiamata e sospinta alla lotta e al sacrificio e nelle costituzioni si è affermata soltanto la posizione di privilegio della borghesia, la quale ha creato una organizzazione statale e un ordinamento politico, ha fatto leggi soltanto in difesa dei propri privilegi, in difesa dei propri interessi che si basavano sul fondamento stabile della proprietà privata.

Ci voleva la rivoluzione del 1848, la « Comune », ci volevano i decenni e decenni di lotta e di sacrifici in Italia e nelle altre parti del mondo o d'Europa in particolare perchè la classe operaia attraverso sconfitte e vittorie, attraverso sacrifici, attraverso una lunga via seminata di vittime e macchiata di sangue, ci voleva tutto questo travaglio, tutto questo periodo di lotte e di sacrifici perchè i lavoratori potessero aprirsi un varco ed acquistare cittadinanza nello Stato. Dopo la guerra 1914-1918 in Italia, ed anche altrove, la classe lavoratrice ha fatto irruzione nell'àmbito dello Stato e si è affermata come forza nuova, fornita di capacità e di volontà per venire a costituire un elemento fondamentale nella vita e nello sviluppo della Nazione; ma le classi dominanti, come già avevano fatto in occasioni di situazioni analoghe se non così decisive e così significative, le classi dominanti, come erano ricorse a Crispi, noi sappiamo che hanno tentato, con la spregiudicatezza che derivava da tutta una tradizione, di porre un ostacolo ed un colpo di arresto all'avanzare della classe lavoratrice, armando le squadre fasciste e istaurando in Italia la dittatura. Il ventennio fascista non è stato un ventennio di passiva sopportazione, di sofferenza inerte del popolo italiano; il popolo italiano non si è mai rassegnato e, sia pure con la prevalenza del Partito comunista e del Partito socialista, numerosi altri che sentivano l'urgente richiamo di una lotta per ribellarsi all'oppressione, hanno lavorato, combattuto, affrontato rischi e pericoli, e nel momento conclusivo, quando la nostra Patria è stata occupata dallo straniero, questi sacrifici e queste azioni individuali o limitatamente organizzate si sono concluse in un grande èmpito di popolo che nelle giornate della insurrezione ha affermato la sua volontà, la sua unità, la sua coscienza di restituire al Paese, insieme all'indipendenza nazionale, la libertà per i cittadini e di assicurare a tutti i cittadini le condizioni perchè la nostra Patria potesse riprendere il cammino di progresso e di civiltà pacifica.

L'articolo 1 della Costituzione, quando dice che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, afferma il principio che i lavoratori, cioè tutte le categorie produttive, ossia non soltanto gli operai delle fabbriche, i contadini e i braccianti, ma i tecnici, gli intellettuali, gli artisti, gli uomini di cultura e quelli che vivono con una loro attività produttiva e non sul privilegio e sul lavoro altrui, devono costituire — dato che lo sono — la forza fondamentale che ha in mano il potere. E il lavoro come elemento di formazione del diritto ed i lavoratori, che sono la parte attiva nella creazione della ricchezza e dell'economia, devono essere anche parte attiva e creativa dell'ordinamento giuridico dello Stato, dell'ordinamento economico del Paese, perchè essendo essi soggetti di questa attività, devono, essi soltanto, poterne stabilire l'ordinamento.

Questo è il contenuto dell'articolo 1 della Carta repubblicana che afferma essere la Repubblica italiana fondata sul lavoro. E che questo sia il concetto fondamentale informatore è dimostrato nella Carta costituzionale stessa quando il titolo terzo è rivolto esclusivamente e in modo concreto a stabilire gli obiettivi e gli impegni assunti dai costituenti, per quanto riguarda lo stato dei lavoratori, e le loro condizioni economiche e sociali. Questo titolo è un impegno assunto dai costituenti

come rappresentanti del grande mondo del lavoro di assicurare ai lavoratori le condizioni migliori perchè essi possano sviluppare la propria personalità, liberati per sempre dalla miseria, dalla disoccupazione, dalle malattie, dall'abbandono, perchè essi possano dire una loro parola decisiva in tutta la politica e la vita dello Stato, perchè essi soltanto — questo dice l'articolo 1 della Costituzione — con la loro attività rendono possibile la vita e lo sviluppo della Nazione.

Ecco perchè, per l'affermazione contenuta nell'articolo 1, i lavoratori ed il mondo del lavoro sono investiti costituzionalmente del controllo, della direzione e della partecipazione a tutte le forme dell'attività nazionale. Ecco perchè i lavoratori, in base a questo principio, hanno il diritto e il dovere di partecipare a tutta la vita dello Stato, al governo della Nazione, perchè essi non devono e non possono preoccuparsi soltanto del salario — che è cosa sacrosanta — del pane — che è cosa sacrosanta — della casa, dell'avvenire dei figli, della scuola, ma devono anche preoccuparsi dei problemi attinenti alla salvaguardia dell'indipendenza del nostro Paese, della sua sovranità e al problema dei problemi: alla pace o alla guerra. Ecco perchè diciamo che in base all'articolo 1 della Carta costituzionale i lavoratori hanno acquistato un diritto anche allo sciopero politico quando sono in gioco gli interessi fondamentali della Nazione.

Ora, con questo disegno di legge, le grandi categorie dei lavoratori manuali, ma anche una grande massa di lavoratori intellettuali, benchè siano gli attori principali della vita politica della Nazione, sarebbero cacciati indietro fino ad essere in gran parte esclusi da ogni possibilità di partecipazione alla vita nazionale. Non so come di fronte a questa realtà evidente, su cui si può sofisticare con artifizi da azzeccagarbugli ma su cui tutti sul fondo sono d'accordo, non so, e mi domando ancora come sia possibile che degli uomini che si sentono legati ancora al passato, che dicono ancora di essere socialisti, liberali o repubblicani progressivi, che si ispirano a Mazzini, non so come essi possano conciliare questa loro pretesa e posizione con l'approvazione di una legge che è la negazione di ogni eguaglianza di cittadini, di ogni democrazia sostanziale. C'è da rammaricarsi, e siamo non delusi ma mortificati, che i rappresentanti di questi settori non abbiano ancora sentito il bisogno di spiegare, di giustificare, se possono, il loro atteggiamento alla luce di un criterio della realtà e di una buona fede, che essi pretendono sia loro attribuita. Io mi attendo ancora, che, sia pure all'ultimo atto, Romita, i rappresentanti dei repubblicani e dei liberali, facciano sentire la loro parola. Essi hanno il dovere di farlo non solo di fronte a noi in questa Assemblea, ma dinanzi al Paese e a quelle schiere, per fortuna sempre meno numerose, che ancora hanno creduto e credono al loro verbo.

Sovranità popolare. Il capoverso dell'articolo 1 dice: « La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ». Anche questo per chi legga il capoverso così, con leggerezza, con negligenza, anche questo può apparire come il riecheggiare di motivi romantici, di motivi vaghi, filosofici, metafisici o astratti; ma questo concetto, scritto all'articolo 1 della Costituzione per le ragioni che ho dette, per quello che è il significato nel momento storico in cui è stato approvato, il significato e il contenuto della Costituzione repubblicana italiana, non è una vaga espressione o il semplice richiamo di motivi classici, ma ha un contenuto specifico concreto, un contenuto costituzionale. È il popolo in tutta la sua accezione, cioè la Nazione, che è il soggetto fondamentale primario della sovranità popolare; e quando si dice « popolo » si dice tutto il popolo, non si dice una parte del popolo, e questa legge, pur riaffermando a parole il principio sancito nella Costituzione che il popolo è depositario della sovranità nazionale, viene a pretendere però che solo una parte del popolo sia il soggetto della sovranità, che una parte del popolo abbia questo privilegio che non è più un diritto soggettivo naturale, fondamentale di tutto il popolo, ma diventa soltanto un privilegio riservato solo a quella parte di popolo che è costituita dagli elettori della Democrazia cristiana, a quella parte di popolo che è legata agli interessi della conservazione, e che ha in mano il potere economico e che vuole conservare questo potere economico. La di-

sposizione sancita al capoverso dell'articolo 1 è violata fondamentalmente, perchè divide il popolo in due parti. Del resto l'onorevole Tesauro, relatore di maggioranza alla Camera dei deputati, nel fare delle considerazioni preliminari sul disegno di legge constatava che attraverso i contrasti e i conflitti che si sono sempre più approfonditi ed esasperati, oggi si può dire che il mondo è diviso in democrazia e antidemocrazia, che nel nostro Paese ci sono dei democratici che sarebbero l'onorevole Tesauro e degli antidemocratici rappresentati da coloro che durante il ventennio fascista hanno sofferto nelle carceri e nell'esilio: democrazia e antidemocrazia. E c'è un altro punto della relazione Tesauro in cui si dice che questa legge verrebbe a stabilire una gerarchia di forze. Torniamo alle gerarchie. Io non sono mai stato abituato a parlare di gerarchie. L'onorevole Tesauro, forse, c'era abituato. Gerarchie di forze in base alle quali i lavoratori che, secondo la Carta costituzionale devono essere la forza prevalente e sostanziale della Nazione nell'ordine economico e del diritto, sarebbero all'ultimo posto della gerarchia. L'onorevole Moro, che da quanto si è letto e si è inteso è stato uno degli oratori più composti e seri da parte della maggioranza nell'altro ramo del Parlamento, a proposito dell'articolo 1 della Costituzione, ha detto che esso « assegna allo Stato italiano quella mèta altissima di dare pienezza di vita nello Stato alle classi lavoratrici nell'ordine economico-sociale, politico e culturale ». L'onorevole Fanfani, compiacendosi dell'approvazione dell'articolo 1, dice: « L'espressione "fondata sul lavoro" segna l'impegno, il tema di tutta la nostra Costituzione ». L'onorevole Saragat dice dell'articolo 1: « Su di esso poggia tutta la struttura del progetto relativamente ai diritti sociali. Esso vuole conservare del passato ciò che merita di essere conservato, cioè i classici diritti di libertà, ma vuole nello stesso tempo dare alle nuove esigenze di giustizia sociale il posto reclamato dai tempi ».

Questo hanno detto, dando all'articolo 1 una interpretazione autentica, gli attuali autorevoli difensori di questa legge, la quale nega definitivamente, massicciamente i princìpi e il contenuto dell'articolo 1 della Costituzione repubblicana. Qualcuno può dire, in contrasto con la Costituzione, in contrasto con l'armonia di tutte le disposizioni della Costituzione per cui l'articolo 1 trova la sua esplicazione ed applicazione concreta, che si tratta di un ordinamento, di una enunciazione programmatica. Ma a costoro risponde l'onorevole Mortati: « Se si pretende che l'articolo 1 contenga enunciazioni programmatiche, si obietta che esse in ogni caso costituiscono un limite di natura costituzionale alla facoltà del potere legislativo, il quale non potrà mai regolare per legge una materia in senso contrario agli impegni di future legislazioni assunti nella Carta costituzionale. Se ciò facesse, la legge così emanata sarebbe incostituzionale ».

Vi ho dimostrato che da tutta la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento e in questo è emersa un'imponente e definitiva dimostrazione che questa legge, per le ragioni con cui è stata giustificata, per la sua struttura, per gli obiettivi apertamente denunciati, è in contrasto fondamentale con i concetti e i princìpi della Costituzione che l'articolo 1 stabilisce e riassume. Questa legge, per bocca del vostro stesso illustre costituzionalista Mortati, è incostituzionale. Voi violate la Costituzione, siete fuori della legge ed anche fuori della realtà. Voi avete riconosciuto a parole nella Costituzione che la sovranità è del popolo, che il popolo costituisce il potere stesso. Voi non potete defraudare il popolo di questo potere, nè giuridicamente, nè moralmente, nè costituzionalmente, perchè il popolo italiano ha acquistato una coscienza nazionale ed unitaria che è la sua forza ed una grande arma che voi non riuscirete a spezzare. Questa coscienza si è tradotta storicamente e giuridicamente nella Costituzione repubblicana; essa penetra, permea, anima di sè tutta la Costituzione. È il sacrificio del passato anche lontano, sono tutte le lotte sanguinose, i sacrifici, il sangue del periodo della resistenza al fascismo, della lotta di liberazione, che hanno dato una voce, un'anima, una volontà operante alla Costituzione repubblicana. Voi non potrete far tacere questa voce, perchè ormai è un dato acquisito alla storia del nostro Paese, che il popolo italiano ha la capacità, la forza, la volontà di continuare ad essere esso il potere giuridico e costituzionale del nostro Paese.

Il popolo italiano, anche contro di voi, è e continuerà ad essere il potere costituente della Patria italiana. (*Applausi dalla sinistra*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di un Vice Presidente.

Invito i Senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede, ricordando che, a norma del Regolamento, devono essere presenti almeno cinque scrutatori.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Alberganti, Aldisio, Allegato, Alunni Pierucci, Anfossi, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Angiolillo, Armato, Asquini, Azara,

Banfi, Baracco, Barbareschi, Bardini, Bastianetto, Battista, Bei Adele, Bellora, Beltrand, Benedetti Luigi, Bergamini, Bergmann, Berlinguer, Bisori, Bo, Boccassi, Bocconi, Boeri, Boggiano Pico, Bolognesi, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Bosi, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Bubbio, Buizza,

Cadorna, Caldera, Caminiti, Canaletti Gaudenti, Canevari, Canonica, Cappellini, Carbonari, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Carrara, Casardi, Casati, Caso, Castagno, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Cingolani, Colombo, Conci, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cortese, Cosattini,

D'Aragona, De Bosio, De Gasperis, De Luca, De Pietro, Di Giovanni, Di Rocco, Donati, D'Onofrio,

Elia,

Fabbri, Fantoni, Fantuzzi, Farina, Farioli, Fedeli, Ferrabino, Ferrari, Filippini, Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Franza, Fusco,

Galletto, Gasparotto, Gelmetti, Genco, Gerini, Gervasi, Ghidetti, Giardina, Giua, Gonzales, Gortani, Gramegna, Grava, Guarienti,

Italia,

Jannaccone, Jannuzzi,

Labriola, Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lavia, Lazzarino, Lazzaro, Leone, Lepore, Li Causi, Locatelli, Lodato, Longoni, Lorenzi, Lovera, Lucifero, Lussu,

Macrelli, Magli, Magliano, Magrì, Malintoppi, Mancinelli, Mancini, Mantica, Marchini, Camia, Marconcini, Mariani, Mariotti, Martini, Meacci, Medici, Menghi, Menotti, Mentasti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Merzagora, Milillo, Minio, Molè Salvatore, Molinelli, Momigliano, Monaldi, Montagnana Rita, Montagnani, Morandi, Moscatelli, Mott, Musolino,

Nacucchi, Negarville, Negro, Nobili,

Ottani,

Page, Palermo, Pallastrelli, Palumbo Giuseppina, Panetti, Parri, Pasquini, Pastore, Pazzagli, Pellegrini, Pennisi di Floristella, Persico, Pezzini, Pezzullo, Picchiotti, Piemonte, Pietra, Piscitelli, Priolo, Pucci,

Quagliariello,

Raja, Ranaldi, Reale Eugenio, Restagno, Ricci, Riccio, Ristori, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Rolfi, Romano Antonio, Romano Domenico, Romita, Rosati, Roveda, Rubinacci, Ruggeri, Ruini, Russo,

Sacco, Saggioro, Salomone, Salvagiani, Salvi, Samek Lodovici, Sanmartino, Sanna Randaccio, Santero, Santonastaso, Sartori, Sereni, Silvestrini, Sinforiani, Spallicci, Spallino, Spano, Spezzano,

Tafuri, Tambarin, Tamburrano, Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tignino, Tissi, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Traina, Troiano, Tupini,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo, Varriale, Venditti, Vigiani, Vischia, Voccoli,

Zanardi, Zane, Zannerini, Zanuccoli, Zelioli, Ziino, Zoli, Zotta e Zugaro De Matteis.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini, il quale, unitamente ai senatori Ruggeri, Moscatelli, Pellegrini, Pastore, Berlinguer, Allegato, Salvagiani, Alberganti, Grisolia, Bitossi, Tamburrano e Rolfi, ha proposto una pregiudiziale. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782 è contrario al principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini, che si traduce anche ed essenzialmente nella eguaglianza del diritto di voto e nel diritto di accedere in condizioni di parità a tutte le cariche elettive; che

in particolare, lo stesso disegno di legge è in contrasto con gli articoli 3, 48, 51 e 56 della Carta costituzionale; delibera che il disegno di legge n. 2782 non s'abbia a discutere ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di parlare.

TERRACINI. Signor Presidente, e stata già richiamata da altri colleghi in quest'Aula — come era stata richiamata nell'Aula di Montecitorio — l'affermazione di un Grande del Risorgimento italiano, del vero creatore dello Stato unitario italiano, il quale, in occasione di certe proposte avanzate nel Parlamento subalpino per la modifica della legge sulla stampa, dichiarò che, toccando non solo la legge della stampa ma anche la legge elettorale, dello Statuto non sarebbero più rimaste se non le vuote parole.

Evidentemente Cavour voleva con ciò riferirsi al fatto che, essendo stata redatta la legge elettorale per il Parlamento subalpino da quelle stesse persone che avevano consigliato, suggerito e redatto lo Statuto albertino, non poteva dubitarsi che un unico spirito li avesse guidati nel redigere l'uno e l'altro testo, assurda essendo l'ipotesi che, applicate alla grande impresa unitaria di dare forma e vita ad un nuovo Stato, esse si fossero sdoppiate nel pensiero, e avessero duplicata la loro coscienza, generando due fondamentali strumenti legislativi in contrasto fra di loro.

Per la stessa ragione, fin dal primo momento che la discussione di questo disegno di legge si impostò nel Parlamento della Repubblica, venne unanimemente affermato che esso mirava a ridurre a vuote parole la Costituzione della Repubblica.

Questa discussione si imperniò dapprima intorno al quesito della esclusiva validità, in rapporto a un regime di democrazia, del sistema elettorale proporzionale. E credettero i sostenitori del disegno che questo fosse il solo argomento con il quale la legge dall'opposizione potesse venire inficiata, difficile restando per noi di ritrovare, nel testo della Costituzione e nei suoi articoli, norme e statuizioni che negassero la legittimità del sistema proposto da questa nuova legge.

Io non voglio soffermarmi sulla prima di queste questioni e cioè sulla corrispondenza della proporzionale — nel limite in cui la legge del 1948 stabiliva un sistema di proporzionale — ai princìpi contenuti nella Costituzione circa il modo di formazione delle Assemblee rappresentative della Repubblica. Ma devo sottolineare che l'ormai famoso ordine del giorno Giolitti, che affermava il principio proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati, non venne presentato e votato dall'Assemblea Costituente nel corso dell'esame della legge elettorale — chè allora si potrebbe dedurne che esso voleva semplicemente stabilire le direttive cui tale legge avrebbe dovuto informarsi. No; esso fu invece presentato e votato in occasione della discussione dell'articolo 56 della Costituzione, il quale stabilisce le condizioni permanenti per l'elezione della Camera dei deputati — permanenti, e non per la prima volta o una volta tanto, e quindi sempre — in quei limiti storici pensabili nei quali la Repubblica italiana vivrà. A coloro poi che obiettarono ed obiettano che l'affermazione circa la democraticità esclusiva della proporzionale è in contrasto con il sistema adottato per la elezione del Senato — e si giocò e arzigogolò assai sulla contrapposizione tra i sistemi elettorali del Senato e della Camera, basandosi sul fatto incontrovertibile che la legge elettorale del Senato non è di proporzionale pura, poichè concede molto alle esigenze del principio uninominale — ricordo che, nel momento in cui l'Assemblea costituente si pose a discutere delle condizioni di elezione del Senato, essa votò un altro ordine del giorno, presentato dall'onorevole Nitti, nel quale si affermava che il Senato sarebbe stato eletto appunto a suffragio universale e diretto, ma con il sistema uninominale. Alla stregua della stessa Costituzione vi è pertanto una determinata differenza elettiva fra i due rami del Parlamento. Alla stessa maniera perciò che affermiamo che la Costituente stabilì, con validità costituzionale, che la Camera dei deputati deve essere eletta con il sistema proporzionale, poichè votò un'ordine del giorno adeguato, così sosteniamo che, in quanto l'Assemblea costituente votò l'ordine del giorno Nitti, il Senato non potrà mai essere eletto col sistema proporzionale, ma dovrà sempre basarsi sul sistema uninominale. E ciò dico ad ammonimento di coloro i quali, con tanto sacrificio e con tanta diligenza, da molti mesi vanno studiando una riforma del Senato della Repubblica, affinchè sappiano che, se non

avranno sott'occhio l'ordine del giorno Nitti e vorranno uscire dalle direttive da esso tracciate, essi si porranno contro la Costituzione, allo stesso modo che l'onorevole Scelba, il Governo, la maggioranza governativa si pongono oggi contro la Costituzione ignorando o fingendo di ignorare l'ordine del giorno Giolitti. E per quale ragione l'Assemblea costituente votò l'ordine del giorno Nitti? Per quale ragione i Gruppi della sinistra democratica lo appoggiarono? Per quale ragione, secondo un articolo polemico molto autorevole apparso giorni fa sul giornale della Democrazia cristiana, l'onorevole Togliatti dichiarò un successo della sinistra il fatto che la legge elettorale per il Senato si basasse sul collegio uninominale? Per la ragione che l'onorevole Nitti e con lui la maggioranza dell'Assemblea affermarono la esigenza del collegio uninominale e insieme del suffragio universale e diretto per la elezione del Senato, contro la tesi dei più eminenti rappresentanti della Democrazia cristiana, i quali, e in sede di seconda sottocommissione della Commissione dei 75 e poi anche nell'Aula di Montecitorio, avevano sostenuto che il Senato dovesse essere una Camera rappresentativa di interessi: formula accomodante con la quale essi tendevano a ridar vita ad una Assemblea corporativa, forgiata secondo il sistema e la prassi del fascismo.

La riforma del Senato è dunque vincolata all'ordine del giorno Nitti, così come la formazione della Camera dei deputati deve restare vincolata all'ordine del giorno Giolitti.

Ciò chiarito passo a esaminare il disegno di legge particolarmente in confronto agli articoli 3, 48, 51 e 56 della Costituzione che ho richiamato nella pregiudiziale formalmente presentata al Presidente del Senato per chiedere che non si prosegua oltre nella discussione. Ho detto esame particolareggiato, quindi analitico. Pertanto mancherà probabilmente alla mia esposizione una continuità argomentata. Ma ciò ho fatto nel corso della discussione generale, tracciando le grandi linee della questione. Allora ho tracciato la cornice nella quale gli elementi particolari avrebbero poi dovuto essere inseriti. E la nostra insistenza, ieri, perchè di queste pregiudiziali non ci venisse impedito lo svolgimento, rispondeva appunto alla necessità di completare giuridicamente il vasto quadro politico buttato giù nei giorni precedenti, e che sarebbe rimasto incompleto, più che alla stregua della convinzione degli avversari, in confronto al dovere di rendere intero il nostro pensiero.

Dunque articoli 3, 48, 51 e 56 della Costituzione.

Onorevoli colleghi, l'articolo 3 della Costituzione si esprime in questi termini: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali ». Si tratta in realtà di una serie di affermazioni analoghe. E se ci chiediamo perchè mai l'Assemblea costituente ritenne necessario di battere e ribattere sullo stesso concetto, risponderemo che ciò parve necessario nella non difficile prospettiva che da qualcuno in avvenire si sarebbe tentato di contestare la validità di una affermazione più schematica. Quanto sta avvenendo nel nostro Paese da alcuni anni in qua dimostra che il presentimento dei deputati costituenti aveva purtroppo un giusto motivo! Dunque tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, e non vi è tra essi distinzione a causa delle opinioni politiche. Mi limito alle opinioni politiche, per quanto l'articolo 3 si riferisca anche ad altri dati di potenziale differenziazione fra i cittadini, citando il sesso, la razza, la lingua, la religione, le condizioni personali e sociali. Onorevoli senatori, è somma fortuna che fino ad oggi non si sia attentato all'articolo 3 se non in confronto alle opinioni politiche! Ma l'articolo 3 aggiunge che « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà ed eguaglianza di cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica del Paese ». Ebbene questa legge in realtà nega ai cittadini pari dignità sociale, poichè ricostituisce fra di essi, e proprio in rapporto alla posizione sociale, una vera gerarchia. Si può dire addirittura che con essa si arriva a costituire degli stati, o classi, o curie, del tipo di quelle nelle quali, nei tempi precedenti all'epoca liberale, i cittadini venivano raccolti in funzione di certe esigenze della pubblica amministrazione. Nei giorni scorsi altri oratori hanno documen-

tatamente dimostrato come i gruppi sociali che costituiscono il sostrato delle formazioni politiche contro i quali questa legge è diretta, sono quelli dei lavoratori, in primo luogo manuali e poi anche largamente degli intellettuali. Infatti sono i partiti rappresentativi di queste forze sociali che, data la situazione generale, presumibilmente nella prossima prova elettorale non raggiungeranno la maggioranza assoluta dei voti; e ciò anche perchè, in ossequio ad un principio elementare di moralità e di onestà politica non avvalendosi della escogitazione dei collegamenti, essi non raggiungeranno singolarmente presi il *quorum* suddetto. Ma poichè il numero dei seggi assegnati da questa legge alla minoranza di opposizione è esiguo, le masse lavoratrici ricevono in partenza una rappresentanza politica proporzionalmente inferiore alla loro forza effettiva. Così la classe sociale che indubbiamente forma la maggioranza della popolazione italiana avrà una rappresentanza parlamentare inadeguata alla sua efficienza numerica e all'influenza che essa di fatto esercita sopra la vita del Paese. Ciò mi fa ricordare le elezioni del primo e del secondo Parlamento o Duma nella Russia zarista, tenutesi con una legge che suddivideva la popolazione in classi attribuendo ad ognuna *a priori* un numero fisso di deputati. E la gara elettorale si svolse colà nel 1906 e nel 1909 nell'interno delle singole classi, non essendo possibile ai candidati raccogliere promiscuamente voti nelle varie classi. La maggioranza nella Duma era quindi prestabilita a favore di determinate classi secondo la volontà espressa dallo zar nella legge elettorale.

L'attuale legge Scelba mira allo stesso risultato, pur guardandosi dall'adoperare termini di classe. In definitiva nella Camera che uscisse dalla sua applicazione le rappresentanze delle singole classi sarebbero prestabilite in termini di partito, e la rappresentanza della classe più numerosa e più importante per la vita del Paese, la classe lavoratrice, otterrebbe una rappresentanza inferiore alle classi meno numerose e meno importanti.

E si badi che una simile norma non riesce affatto ad umiliare la dignità sociale dei lavoratori! Direi anzi che questa legge, in quanto tradisce la preoccupazione, l'allarme, l'ansia, lo spavento, il terrore — per riprendere il vocabolario del collega Magrì — dei gruppi sociali ancora dominanti in grazia della loro potenza economica, non può che suscitare compiacimento e orgoglio in coloro i quali, pure privi di tanti mezzi di azione, pure sforniti di efficaci strumenti, sono riusciti, con la loro forza ideale, con la consapevolezza del loro pensiero, con la solidarietà che li lega ed organizza ad elevarsi e a sovrastare i loro avversari, facendoli temere per la conservazione del loro dominio. Ma la Costituzione non è una misura della fierezza e del giusto orgoglio dei gruppi sociali contrapposti nell'interno dello Stato. Essa è invece uno strumento adeguato per eguagliarne la dignità sociale. E poichè questa si esprime giuridicamente nella parità di diritti, non vi è dubbio che la legge Scelba viola un principio essenziale della nostra Costituzione.

Ma l'articolo 3 di questa afferma anche la uguaglianza dinanzi alla legge. Ebbene, da tutto ciò che venne qui detto nei giorni passati è risultato chiaramente che questa legge è fatta invece per creare la disuguaglianza. Non dunque l'uguaglianza dinanzi alla legge si vuole, ma una legge che crei la disuguaglianza fra i cittadini. Ed è veramente privo di ogni forza di convinzione l'argomento che ci si oppone, che questa legge si pone di fronte ai cittadini indifferentemente in rapporto alla loro posizione sociale. Mi si consenta un paragone molto semplice, ma non per questo meno probante. Le macchine per il vaglio della frutta raccolgono nel loro imbuto tutti i frutti indifferentemente; ma è proprio nel loro funzionamento interno che se ne effettua poi la cernita, attraverso la quale i frutti vengono divisi a seconda della grossezza, del peso e, nelle macchine più recenti, financo del loro grado di maturazione. Così se anche con questa legge i cittadini vengono inizialmente accolti su un piede di parità all'entrata nella cabina, nel suo funzionamento essa provvede poi alla loro cernita, al loro raggruppamento in categorie distinte, in gruppi differenziati.

Nelle discussioni all'Assemblea costituente sull'articolo 3 non si è mancato di chiarire cosa si intendesse per uguaglianza dinanzi alla legge. E furono fatte allora delle dichiarazioni autorevoli che non dobbiamo dimenticare. Così

il Presidente della Commissione dei 75, il senatore Ruini, nella relazione al progetto di Costituzione affermò: « Il principio di uguaglianza di fronte alla legge, conquista delle antiche Carte costituzionali, è riaffermato con più concreta espressione dopo le recenti violazioni commesse dal fascismo e dall'hitlerismo sulla base di motivi politici e razziali, e trova oggi nuovo e più ampio sviluppo con l'uguaglianza piena, anche nel campo politico, dei cittadini indipendentemente dalle loro particolari attribuzioni ». E l'onorevole Fanfani in Assemblea disse: « Noi partiamo dalla constatazione delle realtà storiche, perchè mentre prima, con la rivoluzione del 1889, si era affermata la uguaglianza giuridica dei cittadini membri dello stesso Stato, lo studio della vita sociale ci dimostra che questa semplice dichiarazione non è stata sufficiente a realizzare questa uguaglianza ». L'onorevole Fanfani credeva in quei tempi che bastasse dichiarare l'uguaglianza dei cittadini nella nuova Carta costituzionale della Repubblica per realizzare ciò che non si era raggiunto in forza dello Statuto del Regno!

Purtroppo dobbiamo oggi constatare come le norme della Costituzione repubblicana non abbiano agito sopra i governanti italiani più efficacemente di quanto non seppero fare quelle dello Statuto; e come essi non osservino il principio dell'uguaglianza sociale sancito nella Costituzione, così come mancano nei confronti della dignità dei cittadini, anzi perfino retrocedendo nei confroti delle vecchie Carte le quali la sancivano quanto meno nei confronti della legge. Ma l'articolo 3, dopo aver affermato in maniera tanto recisa la parità sociale e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, andando oltre, impegna addirittura la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che si frapponessero alla sua piena instaurazione.

Mi piace a questo proposito ricordare come all'Assemblea costituente l'onorevole Corbino avendo proposto di sopprimere la formula: « È compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono alla piena eguaglianza dei cittadini », si sentì rispondere dall'onorevole Ruini in questi termini: « Che cosa significa rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale? Potrebbe significare, eventualmente, togliere qualsiasi ostacolo di ordine giuridico, economico e sociale, togliere all'ostacolo la sua natura di ostacolo. Ma se l'obiettivo che vogliamo raggiungere è quello dello sviluppo della personalità umana, affermiamolo. Anche un liberista sostiene che si debbono rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza. La frase dunque non è senz'altro eretica. In sostanza le parole: "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli" vogliono indicare uno scopo altamente idealistico. Consacrato nel primo comma i princìpi della pari dignità sociale e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nel secondo comma la Costituente ha voluto impegnare il legislatore futuro, e prima ancora se stessa, a fare il possibile per l'attuazione concreta di quei princìpi ».

La formula dell'articolo 3 presuppone dunque l'esistenza in atto, o anche eventuale, di ostacoli i quali si frappongano al raggiungimento da parte dei cittadini della pari dignità sociale e dell'uguaglianza di fronte alla legge. Ora il disegno di legge Scelba è appunto un ostacolo eventuale che si vorrebbe fare insorgere dopo la promulgazione della Costituzione per impedire o rendere più difficile alle masse lavoratrici il raggiungimento di una piena dignità sociale e dell'uguaglianza di fronte alla legge.

Onorevoli colleghi: ci sarebbe da aprire a questo punto un capitolo molto importante: a quale scopo la Costituzione della Repubblica vuole che, nei confronti della dignità sociale e delle leggi, tutti i cittadini siano uguali? Non certo soltanto per soddisfare delle esigenze individuali, sia pure legittime, o delle aspirazioni, sia pure nobili, dei singoli, ma estranee alla vita collettiva della Nazione; e cioè per andare incontro a dei bisogni attinenti alla individualità, come dato staccato dalle manifestazioni organizzate di una società umana. No; l'Assemblea costituente si preoccupò, con quelle sue statuizioni, della formazione di una classe dirigente, di una nuova direzione politica del Paese. Dispersa e, con la guerra di liberazione e la lotta partigiana, presumibilmente schiacciata la varia gerarchia fascista che aveva tenuto per vent'anni tutte le posizioni di comando, e quasi scomparsa la precedente classe dirigente generata dalla borghesia prima del fascismo, si poneva ora impellente il problema della rapida formazione di una vasta leva po-

litica, a sostanziare la quale occorreva rivolgersi a tutti i cittadini, riconosciuti perciò pari nella dignità sociale e non differenziati dalla legge, fra i quali pertanto non giuocassero privilegi che avrebbero turbato lo sviluppo e la maturazione delle capacità nuove di cui si avvertiva l'urgente necessità. Ebbene, basta guardarsi intorno per constatare come, per quanto si attiene alla direzione del nostro Stato in questi anni, nessuna forza nuova si sia fatta luce, ed essa sia rimasta ristretta fra le mani dell'esaurita ed in gran parte corrotta classe borghese. La Repubblica italiana si vede oggi governata da un piccolo pugno di uomini che, per quanti sforzi anche facessero, per quante capacità possedessero e per quanta intelligenza sperperassero, non potrebbero mai stare all'altezza dei compiti arrogatisi. Ciononostante da sette anni esso non ha voluto nè saputo assorbire in sè nessun elemento nuovo; e le numerose crisi governative, sempre extra parlamentari, delle quali il popolo italiano è stato insieme nel frattempo spettatore e vittima, non hanno dato che il trasferimento dall'uno all'altro dicastero — per non usare la vecchia espressiva formula delle poltrone — degli stessi uomini. E neanche la Democrazia cristiana, questo sterminato Partito — che ha raccolto alle elezioni del 1948 ben 12 milioni di adesioni — ha innovato, sia pure di poco, il suo vecchio gruppo dirigente. E quando la morte con la sua falce vi colpisce — fate le deprecazioni di rito — e alcuni uomini ne scompaiono, anche allora si evita di riempire con uomini nuovi il vuoto da essi lasciato. Alla scomparsa di Sforza, ad esempio, il conseguente vuoto ministeriale non fu colmato chiamando a quella responsabilità qualche politico fuori della cerchia dei vecchi dirigenti del regime imperante, ma il Presidente del Consiglio, già sovraccarico di impegni, si aggravò ancora di più assumendo anche quello del defunto suo Ministro.

Con l'articolo 3 i Costituenti si erano proposti tra l'altro di realizzare il grande scopo di favorire la enucleazione di una nuova adeguata classe dirigente. Ma questa legge, respingendo dal processo di formazione della rappresentanza parlamentare, proprio di uno stato democratico, una grande parte delle masse popolari e lavoratrici, inaridisce la sorgente alla quale si dovrebbe per ciò attingere. E se questa legge sarà applicata il gruppo governante della Repubblica italiana si raggrinzirà ancora più, fino a isterilirsi, pur di respingere l'afflusso delle nuove energie che ne metterebbero in pericolo il dominio.

E passo all'articolo 48 della Costituzione che, secondo la mia pregiudiziale, fa ostacolo all'accettazione della legge Scelba.

Esso dice: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto ». Come gli onorevoli colleghi avranno compreso io intendo soffermarmi sull'inciso che detta: « il voto è uguale ».

Il senatore Bo, nel suo discorso, affrontò di striscio l'argomento, limitandosi all'affermazione che voto uguale è l'opposto di voto plurimo, e deducendone che, dove non vi è voto plurimo, là vi è voto uguale.

Innanzi tutto questa legge crea il voto plurimo; e lo dimostrò definitivamente il senatore Fortunati, nel suo discorso esplicativo del meccanismo operante di questa legge. Io credo che nessun collega, di nessun settore, potrebbe contestare in qualche modo la validità di quanto egli ci disse. A me basta richiamare i fortunati cittadini aostani i cui voti contemporaneamente concorrono alla elezione del deputato della Valle e alla designazione delle candidature preferite dalla sorte in tutte le altre circoscrizioni del Paese. E ad essi è perfino risparmiato il disagio dei viaggi che devono intraprendere quegli altri docili elettori che realizzano il voto plurimo votando in successione in diverse circoscrizioni poichè, coll'unico voto dato nella loro Vallata, di fatto peseranno sui risultati elettorali di tutte le circoscrizioni del Paese.

Ma vi sono altre argomentazioni per dimostrare come con questa legge si introduce il voto plurimo nel nostro sistema elettorale.

Stando a certi calcoli pubblicati sul giornale « Il Popolo » a cura di un deputato democristiano, in base a questa legge un deputato di maggioranza sarebbe eletto con 35 mila voti in media, mentre un deputato di minoranza ne dovrebbe ricevere 61 mila. Ora, dato che la Costituzione fissa il rapporto elettorale nella misura di un deputato ogni 80.000 abitanti — dal che discende che essa presuppone

un *quorum* medio corrispondente di voti per ogni eletto —, se ogni deputato di maggioranza viene eletto con 35 mila voti mentre quelli di minoranza ne abbisognano di 61, ciò significa che circa la metà dei voti ricevuti dai deputati di maggioranza, diciamo 25 mila, hanno un valore doppio, ovvero che 25 mila elettori di maggioranza dànno due voti. Solo così infatti la base elettorale dei deputati di maggioranza uguaglia quella dei deputati di minoranza. Rovesciando il ragionamento si giunge ancora sempre a dimostrare come, in forza di questa legge, il voto non sia più uguale. Infatti, accettate le due cifre forniteci dal deputato democristiano e fermo restando che la Costituzione vuole una base popolazione-elettori media per ogni deputato, è evidente che la legge annulla almeno 25 mila voti dati ad ogni deputato di minoranza. E ciò avviene al momento del computo. L'illegalità di questo atto appare evidente quando si abbiano presenti i casi di nullità elencati nell'articolo 48 della legge del 1948 — elenco tassativo, che non comprende affatto l'ipotesi risultante dalle esigenze antiproporzionalistiche di questa legge. I 25 mila voti di minoranza dichiarati di fatto nulli dal sistema Scelba non sono comunque uguali ai restanti 36 mila sempre di minoranza che restano validi e tanto meno ai 35 mila sufficienti ad eleggere i deputati di maggioranza.

Ma l'onorevole Bo ci vorrebbe convincere che, quando la Costituzione parla di voti uguali, essa considera i voti in partenza. Dell'arrivo la Costituzione si disinteresserebbe. Ebbene, io chiede al senatore Bo: quando, avendo esauriti i biglietti gratuiti ferroviari, egli dovesse recarsi con i suoi familiari diciamo a Pisa, e, avendo acquistati tutti i biglietti per tale città, giunto a Civitavecchia gli facessero discendere dal treno la sua gentile signora e poi ancora, a Livorno, i suoi figlioli, così che egli toccasse da solo la stazione di destinazione — e alle sue proteste si rispondesse che i biglietti da lui acquistati erano uguali solo in quanto permettevano a tutti di salire ugualmente a Roma, ma non perchè autorizzassero tutti a compiere l'uguale percorso — gli chiedo, al senatore Bo, si acquieterebbe egli dinanzi a tale bolso argomento? Presi in partenza all'uguale sportello, autorizzanti a salire sull'uguale treno, dove se ne andrebbe la uguaglianza dei biglietti, se di stazione in stazione, egli dovesse distaccarsi con l'angoscia nel cuore, da qualcuno dei suoi cari? Il senatore Bo rivendicherebbe giustamente la eguaglianza dei biglietti in confronto all'intero viaggio. Ebbene, lo stesso vale per i biglietti di quel viaggio simbolico che compie la volontà dell'elettore, che parte, appena espressa nella cabina, assieme a quella degli altri elettori per la stazione terminale che è l'Ufficio centrale nazionale. Lo stesso vale per la scheda elettorale e per il voto che ne promana.

Ma, a sottolinearvi ancora maggiormente lo assurdo del sistema contenuto in questa legge, io per un attimo vi dico: « Sta bene: voto uguale significa uguaglianza in partenza, e nulla più, e cioè uguaglianza dell'atto materiale del votare ». Ma allora subito presento alla nostra Giunta del Regolamento la proposta di trasferire il concetto dei nostri lavori. Ad esempio, propongo che, nelle nostre votazioni, i voti di questo settore del Senato abbiano nel computo il valore doppio dei voti del vostro settore, onorevoli colleghi democristiani. Il computo è l'arrivo, e nel computo l'uguaglianza non c'entra. La partenza è nell'alzare la mano, nel mettere una pallina nell'urna, nel rispondere al proprio nome. Qui vigerà l'uguaglianza, qui alla partenza. Ma, quando gli scrutatori computano i voti, che annullino o raddoppino il valore di una parte di essi, ciò non ha importanza, poichè stanno all'arrivo, e all'arrivo l'uguaglianza non vale! Io non voglio dubitare che il senatore Bo firmerà insieme a me la proposta di emendamento al Regolamento nel senso esposto, e che tutti i senatori, che con lui pensano o fingono di pensare che il meccanismo di questa legge non offende il principio del voto uguale, la voteranno, per essere coerenti con se stessi.

Ma mi rendo bene conto che tutte le mie argomentazioni e i miei esempi non riusciranno a fare sì che la maggioranza non finga di restare nelle sue convinzioni. Essa ha manovrato così spesso il diritto di voto nell'interno stesso di quest'Aula che non ci si può davvero meravigliare che oggi sia pronta a manovrarlo e anche a vilipenderlo a danno dei cittadini fuori di quest'Aula. Io non ho dimenticato come la maggioranza ha trattato

l'opposizione allorquando si trattò di eleggere i rappresentanti italiani all'Assemblea di Strasburgo! Certa che la nostra reazione sarebbe comunque restata nei limiti parlamentari, e cioè dell'urbanità, essa giunse allora a privarci di fatto addirittura del diritto di voto, sebbene lo stesso Regolamento del Senato, la legge nostra fondamentale, che la nostra Presidenza dovrebbe difendere, disponga che alla minoranza sia sempre garantita una rappresentanza in ogni elezione. Così alla legge del Senato fu sovrapposta la legge del Governo, che la propose, e che fu senz'altro accettata. Per volontà di parte oggi in Italia i rappresentanti della Nazione nel Parlamento non godono dunque più dell'uguaglianza di voto.

Perciò a voi, senatori del Governo, non costa fatica distruggere l'uguaglianza di voto dei cittadini.

Dice l'articolo 48 della Costituzione, terzo comma: « Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale, ecc. ecc. ». E a proposito di questa formulazione si discusse nell'Assemblea se si dovesse parlare di voto o di diritto di voto. Ove avesse prevalso il criterio di parlare di voto le argomentazioni sul voto in partenza, ammanniteci dai difensori della legge Scelba, non già che avrebbero solidità ma forse avrebbero potuto convincere qualcuno. Il voto infatti può essere assunto, con buona volontà, nel gesto meccanico del votare. Ma la Costituzione parla del diritto di voto, e in questi termini è compreso non il momento esteriore ma l'elemento sostanziale del voto, l'essenza giuridica dell'atto preminente della vita del cittadino nel quadro dello Stato. E dicendo diritto di voto l'articolo 48 della Costituzione si ricollega all'articolo 49 che parla di un altro diritto del cittadino, quello di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodi democratici a determinare la politica nazionale. In realtà, difatti, è con il diritto di voto che il cittadino concorre con metodo democratico a determinare la politica nazionale, mentre il partito è un mezzo strumentale per meglio esercitare tale diritto. La Costituzione, dando per la prima volta riconoscimento giuridico ai Partiti, crea il piano sul quale organizzativamente il diritto primordiale dei cittadini riesce ad estrinsecarsi. L'eguaglianza del diritto di voto deve quindi intendersi in riferimento all'uguaglianza dei cittadini nel loro concorso a determinare la politica nazionale. Ma questa legge toglie ad una parte dei cittadini la possibilità di agire nella formazione del Parlamento, che è l'organismo nel quale si determina la politica nazionale; essa quindi li spoglia della possibilità di concorrere a determinare questa ultima. Essa cioè li pone al di fuori della politica nazionale, riducendo a nulla la loro personalità in quanto viventi nel quadro di uno Stato organizzato.

Onorevoli colleghi, esaurito così l'esame della pregiudiziale in confronto all'articolo 48, passo all'articolo 51 che suona: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».

Dirò subito che quest'ultimo inciso non può evidentemente significare che la legge possa annullare il diritto sancito nella prima parte dell'articolo. La proposizione secondaria non distrugge la proposizione principale, ma semmai deve darle ancora maggiormente rilievo.

Ma noi conosciamo le stranissime interpretazioni che, di incisi analoghi contenuti in altri articoli della Costituzione, sono state date dal Governo e dalla maggioranza governativa. Ad esempio, in sede dell'articolo 40 che, affermato il diritto di sciopero, vuole che lo si eserciti nell'àmbito delle leggi che lo regolano. Ebbene, questa condizione dovrebbe, nel proposito del Governo, essere tale da annullare la norma positiva, sopprimendo il diritto di sciopero per una parte maggiore o minore dei cittadini. È indiscutibile d'altronde che i requisiti da stabilirsi per legge per l'esercizio del diritto sancito nell'articolo 51 non devono in alcun modo contrastare con disposizioni contenute in altri articoli della Costituzione. Così essi non potranno essere tali da sminuire o distruggere l'uguaglianza dei cittadini in generale. In realtà il regime democristiano ha già ferito questa uguaglianza, financo nell'àmbito di quell'Istituto che dovrebbe essere il garante di tutti i diritti: il Ministero della giustizia. Nei vari concorsi da questo indetti sono sempre infatti escluse le donne, sebbene le italiane, in quanto citta-

dini della Repubblica, abbiano diritto di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza con gli italiani. E non accade anche che lo stesso Ministero di cui è oggi titolare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il *leader* della Democrazia cristiana, la bandiera del regime, e cioè il Ministero degli esteri, esclude dai concorsi diplomatici le donne? Ma il Ministro degli esteri va più in là. Esso si riserva infatti sempre la facoltà di respingere dai concorsi quei cittadini maschi i quali, per insindacabili motivi che il Ministro non è tenuto a dichiarare, non gli siano graditi o vengano da lui considerati non ammissibili alla decorativa carriera della diplomazia. Comunque io affermo che la legge Scelba crea difficoltà particolari a certi cittadini per aderire alle cariche parlamentari, che sono per eccellenza le cariche elettive nel quadro di uno Stato democratico. Il premio di maggioranza, infatti, se salva la libertà a tutti i cittadini di porre la loro candidatura, esclude *a priori* per un certo numero di essi la possibilità di essere eletti, e ciò sottraendo loro, col meccanismo del collegamento, una parte dei voti espressi a loro favore dagli elettori per trasferirli ad altri che tale favore non ottennero. Questo processo discriminatorio non è sentito dalla Costituzione; esso contrasta con la norma dell'articolo 51 della Costituzione. La disuguaglianza così creata è tanto più grave in quanto si determina in confronto alle opinioni politiche dei cittadini. Infatti essa gioca a danno dei cittadini compresi nelle liste di opposizione, e a favore dei cittadini inclusi nelle liste governative; a favore dei cittadini candidati in liste collegate e a danno dei cittadini portati in liste autonome; a danno dei cittadini appartenenti alle piccole formazioni politiche e a vantaggio dei cittadini designati dai grandi Partiti. Ma, onorevoli colleghi, si cela in questa disuguaglianza un altro male, un pericolo grave, che è difficile definire in funzione del testo costituzionale, ma che dovrebbe essere avvertito da quanti, indipendentemente dall'accettazione di una Costituzione, hanno tuttavia una coscienza onesta. Si dànno delle ambizioni legittime nei cittadini: le ambizioni che fanno desiderare la carica di deputato, di senatore, o magari, più modestamente, di consigliere provinciale o comunale. Ma per potere soddisfare queste oneste ambizioni, se una legge disonesta regola le elezioni, i cittadini saranno spinti a delle transazioni, a delle rinuncie, a degli impegni disonesti, ove l'onestà sia più debole dell'ambizione. Ebbene, oggi, dinanzi a questa legge, chissà quanti cittadini, di per sè onesti, pur non essendo convinti del programma o degli ideali della Democrazia cristiana, non si sentiranno tentati di convincere se stessi e gli altri della propria ardente fede democristiana! Ed è da credersi che certuni, dotati di maggiore preveggenza, forse già da un anno, dacchè le elezioni amministrative dimostrarono il tracollo della forza elettorale della Democrazia cristiana, abbiano pensato alla probabilità di leggi nuove destinate a garantirle comunque il successo, e si siano politicamente comportati non secondo le proprie convinzioni ma secondo calcoli presupponenti appunto un premio alla disuguaglianza dei diritti elettorali.

Ed allora questa legge aggrava la corruzione politica e morale penetrata nel Paese a causa del regime che da oltre sei anni lo domina e in conseguenza della permanenza alla direzione dello Stato di un piccolo gruppo di uomini portati necessariamente a reggersi su clientele ubbidienti e servili. Ho detto che la disuguaglianza che questa legge instaura fra i cittadini, per ciò che si riferisce al loro accesso alle cariche elettive, è tanto più riprovevole in quanto determinata dalle loro opinioni politiche. Qui la legge incide la radice stessa della vita democratica del Paese. Che si tratti di una discriminazione in ragione delle convinzioni politiche è stato dichiarato apertamente dal medesimo onorevole Scelba — confessione superflua, data l'evidenza del delitto. Nella sua relazione scritta il Ministro dell'interno proclama infatti che la legge gli è stata suggerita dalla esigenza di combattere, di respingere, di sconfiggere certi determinati partiti, e precisamente « i massicci partiti totalitari, ferreamente organizzati, legati da vincoli disciplinari e politici verso governi stranieri ». E prosegue: « Di fronte a questa incontrovertibile realtà una cosa appare certa ed è questa: una democrazia la quale esitasse ad utilizzare nella lotta contro i movimenti totalitari quanto meno

l'arma della scheda verrebbe meno al suo compito fondamentale ». L'onorevole Scelba nel formulare la sua legge è dunque partito dal presupposto di colpire una parte politica. Ebbene, a mia volta io parto dal presupposto di questa voluta discriminazione politica tra i cittadini italiani, per denunciare il fondamento deplorevole, la ragione faziosa della legge Scelba, e per sostenere che essa deve essere respinta dai senatori che vogliono essere fedeli alle norme di uguaglianza della Costituzione italiana.

Mi resta da esaminare per ultimo la legge odierna in confronto all'articolo 56 della Costituzione, il quale stabilisce che la Camera dei deputati « sia eletta a suffragio universale e diretto in ragione di un deputato per 80 mila abitanti o per frazione superiore a 40 mila ». Ma la legge Scelba instaura il voto indiretto, che è qualcosa di diverso dal voto in secondo grado. Il voto in secondo grado infatti è ancora un voto diretto, perchè, pure disponendo un canale di trasferimento di volontà, acconsente sempre che la volontà trasferita si diriga ad una mèta prestabilita. La legge attuale, affidando il trasferimento della volontà ad un computo di per sè indipendente da ogni intervento di volontà, e subordinato soltanto alle leggi arcane dell'aritmetica, elude completamente ogni influenza della volontà iniziale. Onorevoli colleghi, nessuno osa contestare che con il collegamento si determinano trasposizioni di voti da lista a lista collegata. Si può votare per la lista repubblicana e sul seggio dei deputati sale un democratico cristiano o viceversa; si dà il voto al liberale e dal computo aritmetico viene designato alla vittoria il candidato socialdemocratico o viceversa.

Ma, oltre a ciò, con il gioco dei decimi si trasferisce l'efficacia dei voti, e cioè la volontà del votante, da Regione a Regione. La volontà dell'elettore milanese ad esempio opererà, senza ch'egli lo sappia, nella circoscrizione palermitana. E non parlo del miracolo dei voti aostani, che faranno avvertire la loro efficacia in tutte le altre 30 circoscrizioni elettorali della Repubblica! Terzo fattore di deviazione della volontà, negatore quindi della norma costituzionale che vuole il voto diretto, è il premio di maggioranza, con il quale si giunge all'assurdo che un voto dato alla lista di opposizione concorre addirittura alla elezione di un deputato governativo. La legge Scelba è dunque nettamente contraria a quel disposto dell'articolo 56 per il quale la Camera dei deputati deve essere eletta con suffragio diretto. Ma essa contraddice anche all'altro suo disposto, con cui si impone che venga eletto un deputato ogni 80.000 abitanti. La Costituzione parla di abitanti, ma poichè l'unità base di uno Stato democratico è lo elettore, l'Assemblea costituente, formulando quella norma, evidentemente intendeva riferirsi, più che agli abitanti, ai cittadini elettori. La Costituzione infatti non determina i diritti politici, tra i quali è l'elettorale, in funzione dei bimbi viventi in una circoscrizione elettorale, ma bensì in confronto di quei cittadini che sono attivi e efficienti nella vita nazionale. Ora vi è una proporzione approssimativamente costante da circoscrizione a circoscrizione, computati che siano i fattori concorrenti — come quello dell'incapacità in conseguenza di sentenza penale, dell'impossibilità di dare il voto a causa di malattia o per motivi di lavoro o per emigrazione stagionale ecc. — fra il numero degli abitanti e quello degli elettori. Ma, ove si applicasse questa legge, la costante scomparirebbe; e mentre occorrerebbero almeno 60.000 elettori per eleggere un deputato di minoranza, ne basterebbero 32.000 per un deputato governativo. Ciò significa che in realtà la circoscrizione del deputato di minoranza comprenderebbe almeno 100.000 abitanti, mentre la circoscrizione del deputato governativo corrisponderebbe a non più di 60.000 abitanti. La Costituzione è quindi violata, e la norma che prescrive una egual base-abitanti e cioè una egual base-elettori per ogni deputato è, con questa legge, messa nel nulla.

Onorevoli senatori, ho terminato, e, voglio sperarlo, con argomentazioni in parte nuove, lo svolgimento della mia pregiudiziale contro la prosecuzione della discussione sulla legge Scelba. A chiusura e riassunto del mio dire rileggerò il testo della pregiudiziale, chiedendo nel contempo al nostro Presidente di volerla, al momento opportuno, metterla in votazione: « Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782 è contrario al principio costituzionale

dell'uguaglianza dei cittadini che si traduce anche ed essenzialmente nella uguaglianza del diritto di voto e nel diritto di accedere in condizioni di parità a tutte le cariche elettive; che, in particolare, lo stesso disegno di legge è in contrasto con gli articoli 3, 48, 51 e 56 della Carta costituzionale; delibera che il disegno di legge n. 2782 non s'abbia a discutere ». (*Vivi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un Vice Presidente del Senato:

Senatori votanti 266

Hanno avuto voti i senatori:

Tupini	157
Bergamini	5
Lucifero	4
Guglielmone	2
Sanna Randaccio	2
Alberti Antonio	1
Galletto	1
Giardina	1
Jannuzzi	1
Labriola	1
Persico	1

Schede bianche 87.
Schede nulle 3.

Proclamo eletto il senatore Tupini.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berlinguer, il quale, unitamente ai senatori Alberganti, Grisolia, Bitossi, Rolfi, Salvagiani, Tamburrano, Ruggeri, Moscatelli, Pellegrini, Allegato e Pastore, ha proposto una pregiudiziale. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782 contrasta con gli articoli 3 dello Statuto della Regione siciliana, 16 dello Statuto speciale per la Regione sarda, 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, delibera che esso non s'abbia a discutere e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Il senatore Berlinguer ha facoltà di parlare.

BERLINGUER. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voi avrete già inteso, leggendo la pregiudiziale firmata da me e da altri senatori di questa parte dell'Assemblea, che essa è connessa alla norma dell'articolo 116 della Costituzione repubblicana, la quale conferisce valore costituzionale agli Statuti regionali e ad altre norme, pure della Costituzione, come quella dell'articolo 83 relativa alla partecipazione di rappresentanti regionali alla elezione del Presidente della Repubblica; ed è legata a tutto il sistema proporzionale che è cardine della nostra Costituzione.

Su questo ultimo postulato è anzitutto intervenuto, con la sua dimostrazione appassionata, il nostro collega Pertini, ed altri hanno poi portato notevoli contributi alla stessa tesi. L'onorevole Pertini illustrò la posizione uninominalista. Ma subito dopo vedemmo sorgere a parlare un insigne collega non di parte nostra che sinceramente dichiarò di essere uninominalista: il senatore Labriola. Lasciate che io dica una parola sulla posizione dei fautori del collegio uninominale. Secondo noi questa posizione non aderisce alla Costituzione repubblicana e non ci appare aggiornata alle nuove condizioni storiche maturate nel nostro Paese. Ma io sento di poterla considerare una posizione rispettabile quando è onestamente professata. I suoi sostenitori la giustificano con le esigenze non certo spregevoli di orientare i suffragi verso un candidato noto e stimato nell'àmbito ristretto del collegio e di garantire più intimi rapporti fra il rappresentante e i suoi elettori. E aggiungono, con notevole fondamento, che gli squilibri dei vari collegi si compensano in una larga misura sul vasto piano nazionale, fra i vari Partiti. Ma la legge Scelba è ben altra cosa: è una immoralità, una frode; ecco perchè noi abbiamo sentito qui degli uninominalisti sinceri come il collega Labriola, come il collega Bergamini, schierarsi contro questo disegno di legge; ecco perchè, un altro insigne uninominalista, Vittorio Emanuele Orlando, poco pri-

ma di spegnersi, scrisse una lettera in cui definiva l'attuale disegno di legge come « disonesto ». Ma vi fu un altro nostro collega che onora il Senato, il quale fin dal 1919, levò la sua voce in difesa della proporzionale, ed è l'onorevole Porzio. Egli così, allora, si espresse: « Ormai la fase del controllo della minoranza è fase superata e viene a sostituirsi ad essa quella più ragionevole della rappresentantanza di tutti i Partiti. Ogni voto conta, il cittadino deve sentire che partecipa direttamente alla elezione del deputato; ed ecco perchè, interpretando il momento politico di tutti i Partiti o per lo meno di gran parte di essi (io mi auguro che abbiano rappresentanti conseguenti qui dentro) che hanno segnato la riforma dei loro programmi, io confido che non col solo proposito essi tendano a conseguire un risultato concreto di così alta importanza politica. Il suffragio universale sarebbe incompleto senza la rappresentanza proporzionale; anzi esso resterebbe sotto il peso di molte accuse; senza attuare i benefici potrebbe recare danni senza alcun vantaggio ».

Poco più tardi, in ore brucianti, un altro liberale, un giovane, si levò a difendere con nobili accenti il sistema proporzionalista: si chiamava Piero Gobetti. E imperniò la sua difesa sul presupposto che la proporzionale era lo strumento democratico per la conquista del potere da parte delle classi lavoratrici. Il Partito repubblicano fu anch'esso proporzionalista: nel suo Congresso del 1919 affermò con chiarezza questo postulato in un ordine del giorno. Il Partito repubblicano di allora... Il senatore Lussu ha detto in questa Aula che ora è diventato non storico, ma preistorico. Non siamo d'accordo: per me è diventato anti-storico. E proporzionalista fu sempre il socialismo. A questo riguardo, onorevoli colleghi, lasciate che pacatamente, e quasi direi cordialmente, io apra una polemica col collega senatore Italia il quale ha letto alcuni scritti apparsi sull'« Avanti! » nel 1919 e qualche brano della relazione dell'onorevole Campagnozzi ad un disegno di legge per le elezioni comunali presentato nello stesso anno da alcuni deputati socialisti. Il senatore Italia si è chiesto: come si spiega che il Partito socialista il quale si era sempre proclamato fautore del sistema proporzionale anche prima del 1919, abbia presentato, nel 1920, un disegno di legge come quello? Hanno subito risposto il collega Castagno interrompendo l'oratore, più tardi il collega Locatelli e ieri il collega Lanzetta precisando l'evidente differenza fra elezioni comunali ed elezioni politiche. Ma io vorrei aggiungere che nel 1919 non esisteva ancora la rappresentanza proporzionale; il Partito socialista aveva già posto da tempo il problema, e doveva procedere realisticamente a conquiste graduali delle sue istanze. Ricorderete che ebbi occasione di interrompere l'onorevole Italia ponendogli questa domanda: mi dica quale era il sistema allora in vigore per le elezioni comunali.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Glielo dico io. Io ho già detto che il progetto presentato dall'onorevole Matteotti era in contrasto con un progetto governativo presentato dall'onorevole Nitti, il quale voleva estendere la proporzionale pura a tutti i Comuni. L'onorevole Matteotti si opponeva all'estensione della proporzionale pura a tutti i Comuni e voleva il sistema da lui presentato. Questi sono i fatti. Quindi non era in contrasto con il passato, ma era in contrasto con la proporzionale pura.

BERLINGUER. Il sistema allora in vigore era questo: la lista più votata aveva la grande maggioranza dei seggi; a quella che la seguiva erano assegnati tutti i seggi di minoranza; le altre liste erano completamente tagliate fuori da ogni rappresentanza. Il sistema, nell'idea dei proponenti, doveva servire proprio ad introdurre il concetto di proporzionalità, almeno per la rappresentanza di tutte le minoranze. Il disegno di legge Nitti fu successivo. Comunque, onorevoli colleghi, per rientrare nel tema, non vi è dubbio che oggi il disegno di legge Scelba rinneghi la proporzionale e la deturpi.

Poichè ho parlato del collega Italia, vorrei dirgli ancora qualche cosa che credo sia forse più interessante, a proposito del suo discorso; e lo farò con serenità e col riguardo che si deve al collaboratore di ieri e all'avversario di oggi. Noi denunziamo una violazione di diritto pubblico, la suprema, la più grave, quella della Costituzione repubblicana. Ma possiamo denunziare anche un'altra violazione

di diritto pubblico, quella delle norme di diritto penale. Fu proprio il senatore Italia a riconoscerlo nella requisitoria, che egli ci ha letto, sia pure scegliendone con molta cura alcuni brani. Per il delitto consumato con la legge Acerbo egli ha ammesso la procedibilità in sede giudiziaria e con la sua requisitoria ha chiesto la massima sanzione contro chi, con essa, ha sovvertito la Costituzione e preparato la soppressione delle libertà democratiche. Su questo presupposto, onorevoli colleghi, si era tutti d'accordo dopo la liberazione; tutti i Partiti che aderivano al C.L.N. riconoscevano la imprescindibile esigenza di giustizia di punire i principali artefici della dittatura e della guerra, in Italia come in ogni altro Paese democratico o non più nazi-fascista...

DE PIETRO. Era un accordo politico, ma non un accordo giuridico; di giuridico non c'era niente.

BERLINGUER. Ella, senatore De Pietro, sa che l'Alto Commissariato fu istituito dal Governo che compredeva tutti i Partiti, compreso il suo, ed a capo di ciascun settore fu posto un uomo politico il quale esprimeva la volontà concorde del Governo e del Paese. Ma forse ella non sa che in alcuni settori dell'Alto Commissariato non fu lasciato solo: nel mio, per esempio, io ebbi dei collaboratori dei quali il primo fu un liberale, il secondo fu un comunista di cui dico il nome perchè fu onore per me l'averlo a fianco: era Giuseppe Di Vittorio. Il terzo collaboratore fu un democristiano, come lei; un siciliano, proporzionalista, l'avvocato Italia; ed anche con lui la collaborazione fu sempre cordialissima, l'intesa sempre sincera e perfetta; piena fu sempre la identità di vedute.

DE PIETRO. Accordo politico, ma non me lo trasporti nel campo giuridico.

BERLINGUER. Le dimostrerò subito che questo accordo politico si trasferì anche nel campo giudiziario.

DE PIETRO. Giudiziario, non giuridico.

BERLINGUER. Giuridico e giudiziario. E, del resto, non spetterebbe a me soltanto darle questa dimostrazione perchè ella sa bene che Pubblico Ministero contro l'onorevole Acerbo fu proprio il suo compagno di Partito, l'attuale senatore Italia. Il senatore Italia ha parlato qua di ore torbide e tempestose, ha anche accennato ad uno stato d'animo che era comune a lui ed a me. È vero: noi, uomini maturi, eravamo stati sempre avversi alla pena capitale; io particolarmente, col mio temperamento un po' romantico e sentimentale, con oltre trent'anni di esperienza da difensore e perciò con la tendenza ad indulgere anche per le colpe più gravi, certamente non ho svolto quel compito volentieri. Ma si trattava di un compito necessario che la volontà di tutto il popolo e la restaurazione della democrazia e della giustizia imponevano contro coloro che avevano disonorato e rovinato l'Italia, coprendola di onta, di lacrime e di sangue. E venne così alla ribalta il processo contro Rossoni, Federzoni, Bottai e Acerbo. Come si istruivano le cause? Soprattutto in base a documenti ufficiali. Gli Atti parlamentari non scompaiono, onorevoli colleghi: in essi è la documentazione di molte responsabilità, sempre, come lo furono allora. Tutto vi è registrato: interventi, cariche ricoperte, voti, leggi proposte e patrocinio di leggi. Al processo questa documentazione fu allegata; essa fu la base dell'accusa; e l'onorevole Italia, allora egregio avvocato a Roma, chiese la pena di morte per Acerbo proprio basandosi su queste prove come risulta dagli stessi brani della sua requisitoria che egli vi ha letto; e per Acerbo la sua richiesta si fondò sulla legge elettorale. Acerbo era stato Ministro due volte, generale della Milizia, membro del Gran Consiglio del fascismo, capo dello squadrismo abruzzese. Ebbene tutto ciò rimase in penombra nella requisitoria e nella sentenza: la responsabilità essenziale, secondo il Pubblico Ministero e la sentenza, fu riconosciuta nel fatto che egli era stato l'artefice di una legge elettorale che spianò, è la frase testuale, la via alla dittatura, una legge che fu strumento di tutti gli ulteriori sviluppi del fascismo. La pena di morte fu richiesta per quella legge, la condanna fu invocata principalmente per questa gravissima responsabilità.

DE PIETRO. Bisognerebbe allora condannare a morte tutti quelli che l'avevano votata, perchè, se non la votavano, la legge non sarebbe passata. Lei è un avvocato. Non dica queste cose.

GRISOLIA. Teoricamente rispondono alcuni come il relatore, i proponenti di quella legge, ecc.

DE PIETRO. E i complici non rispondono? Lei, onorevole Berlinguer, sa che io sono antifascista per lo meno quanto lei, ma quando entriamo nel campo del diritto...

GRISOLIA. Quello è il male.

DE PIETRO. Senza diritto, onorevole Grisolia, non c'è società civile.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli senatori di lasciare proseguire il senatore Berlinguer nel suo discorso.

GRISOLIA. Quando si attraversano periodi storici bisogna decidere politicamente.

SANNA RANDACCIO, *relatore di maggioranza*. Guardi, onorevole Grisolia, che gli Atti parlamentari rimarranno anche contro di lei.

PRESIDENTE. Invito nuovamente i colleghi a non interrompere l'oratore e prego il senatore Berlinguer di proseguire.

DE PIETRO. È meglio che vada via, altrimenti debbo interrompere e mi dispiace.

BERLINGUER. La prego invece di rimanere, onorevole De Pietro. Desidero risponderle. Potrei dispensarmene dicendole ancora che questa polemica dovrebbe svolgersi tra il senatore De Pietro e il senatore Italia, non tra me e il senatore De Pietro, perchè chi ha sostenuto che doveva punirsi Acerbo con la pena di morte fu proprio il senatore Italia. (*Approvazioni dalla sinistra*).

DE PIETRO. Onorevole Berlinguer, pensiamo ugualmente in molte cose, in troppe cose forse; per questo non vorrei infastidirla con delle interruzioni.

BERLINGUER. Non mi infastidisce affatto. Sì, possiamo andare d'accordo in qualche cosa col collega De Pietro, specialmente quando ci troviamo a sostenere assieme una difesa; ma ella si è abbandonato troppo, anche in questa Aula, al suo abito di difensore; con le sue interruzioni ha tentato di fare la difesa di Acerbo e ad anticipare difese future...

DE PIETRO. No, no!

BERLINGUER. Qui siamo in un'Assemblea politica in cui si devono identificare delle responsabilità politiche che possono avere, talvolta, anche delle conseguenze giuridiche e giudiziarie. Il diritto non sta nella stratosfera, sta nella coscienza del popolo. Comunque, mi permetto, onorevoli colleghi, di portarvi la sentenza del processo; la requisitoria vi è stata già letta, in parte, e molti l'hanno commentata; vi è ancora ignota la sentenza contro Acerbo, Bottai, Rossoni e Federzoni, Ah, sì, oggi la vostra politica li ha riportati alla ribalta! Per esempio, per Acerbo non è da escludere, poichè il Governo vuole insabbiare la legge Nasi, che all'indomani delle elezioni per la Camera dei deputati noi possiamo anche trovarci il signor Acerbo come nostro collega al Parlamento, collega del senatore Italia, che chiese la sua condanna a morte, del senatore Bocconi, che gli irrogò, come giudice dell'Alta Corte di giustizia, trent'anni di reclusione. E già pare di sentirlo stornellare, sotto le loro finestre, quella canzonetta che dice, nel suo *rèfrain*: « Vedrai che ci daremo del tu », perchè come parlamentare ne avrà questo diritto che egli definirà diritto di ... camerata.

Leggendo la sentenza vi si troverà, nella rubrica, la norma che fu applicata ad Acerbo, e ciò servirà anche alla cortese polemica col senatore De Pietro che parlava di complici. Per i minori responsabili erano previste e furono applicate altre sanzioni; per i maggiori responsabili fu disposta la norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1944.

Vediamo intanto i nomi dei giudici che forse voi non conoscete ancora. Quattro magistrati insigni della Cassazione: le eccellenze Maroni, Carlizzi, Fidenzi, Borragine. E con essi i giudici popolari, uomini saggi, di alta levatura, quasi tutti estranei alla politica. Ecco i nomi: sua eccellenza il barone Carlo Fasciotti, ex ambasciatore, l'onorevole dottor Alessandro Bocconi, sua eccellenza Leonida Ragnisco, consigliere di Stato, il professore Ettore Patini, illustre docente di medicina legale che era un liberale molto moderato ed infine Celeste Negarville comunista. Due di essi sono oggi al Senato: l'onorevole Negarville, ancora coerente, l'onorevole Bocconi che, dinanzi alla legge Scelba, credo abbia mutato radicalmente il suo punto di vista.

A lui è accaduto ciò che è accaduto al collega onorevole Italia che rileggendo qualche brano della sua requisitoria ha tentato di aggiungervi dei codicilli interpretativi. Ebbene, io ho trovato nella biblioteca del Senato i re-

soconti dei giornali di quel periodo, che diedero il resoconto della requisitoria del senatore Italia. Rileggiamoli assieme. Non si può supporre che essi prevedessero allora la legge Scelba o la polemica che ora si svolge al Senato; i resoconti evidentemente precisavano ciò che di essenziale era stato detto dal senatore Italia. Si pubblicavano allora in Roma « L'Avanti! », « l'Unità », « Il Popolo », « Il Risorgimento liberale », « L'Epoca » e « Il giornale del mattino ». Scriveva « Il Popolo »: « L'oratore mette in particolare risalto le responsabilità che gravano sui quattro imputati che concorsero a sopprimere le nostre garanzie costituzionali e analizza le varie leggi restrittive preparate dai quattro imputati ». « Il Tempo » e « Il giornale del mattino » dicono le stesse cose. « L'Unità » si esprime così nei confronti del senatore Italia, che era anche allora un democristiano: « Non soltanto ha svolto le sue mansioni di pubblico accusatore, ma ha tracciato anche per il futuro le linee entro le quali debbono collocarsi tutti i processi ». E prosegue: « Soffermandosi particolarmente (ecco il punto centrale, secondo tutta la stampa di quel periodo) sulla famosa legge elettorale preparata da Acerbo, l'oratore mette in luce che essa, sopprimendo la libera espressione della volontà popolare, diede l'avvio alla dittatura ed in pratica soppresse il Parlamento ».

DE PIETRO. Il Parlamento si è soppresso da sè.

BERLINGUER, Il senatore Italia sostenne il contrario. Non so che cosa allora pensasse lei: oggi difende in ritardo Acerbo per anticipare altre discolpe. Proseguo. « Il Risorgimento liberale » scriveva: « Mettendo in risalto le responsabilità attuali degli imputati l'oratore si addentrava nel vivo della causa illustrando il loro concorso alla soppressione delle libertà costituzionali. Con acuta e serrata disamina il Pubblico Ministero mette in luce particolarmente l'opera dell'Acerbo nella preparazione della famosa legge elettorale che, sopprimendo la libera espressione della volontà popolare, preparò l'avvio alla dittatura, soppresse il Parlamento o meglio, come ebbe a dire Arturo Labriola, cancellò un cinquantennio di rivoluzione italiana dal 1821 al 1870 ».

Così, dunque, tutta la stampa di allora! Oggi, invece il senatore Italia ci dice che egli fece il processo allo squadrismo. No, collega Italia! Dopo lo squadrismo, dopo l'usurpazione violenta del potere con la marcia su Roma compiuta con la complicità della monarchia, di molti uomini che erano allora alla direzione dello Stato, di molti capi dell'Esercito, del capitalismo e del Vaticano, il Partito popolare votò la fiducia a Mussolini. Non è concepibile che il senatore Italia, dinanzi all'Alta Corte di giustizia, abbia fatto il processo a quella fase del fascismo che ebbe sanatoria dal voto di fiducia dei suoi amici al Parlamento. Ed egli qua è ancora ricorso ai consueti « distinguo » dicendo che la legge Acerbo servì a conquistare la maggioranza parlamentare che al fascismo mancava, mentre oggi il Governo ha già una maggioranza. Ha la maggioranza, ma teme di perderla, anzi sa che la perderebbe se le elezioni si facessero col vecchio onesto sistema. E, del resto, Mussolini non aveva forse la maggioranza parlamentare anche lui in virtù specialmente dei voti del vostro Partito?

DE PIETRO. Nel Parlamento che già c'era, ma si trattava di farne un altro.

BERLINGUER. E adesso non è la stessa cosa? (*Interruzione del senatore De Pietro. Commenti*).

Voi avete una maggioranza, ma volete con la frode aumentarla pletoricamente in modo da riempire la Camera di servi a tutto fare. (*Approvazioni dalla sinistra*). Avete una maggioranza ma volete un gregge per corrodere la Costituzione, per sovvertire la democrazia, per colpire la classe operaia, per compromettc la pace. Volete aumentare quella maggioranza che non basta ai vostri fini e che perdereste, come dimostrano le elezioni amministrative.

Non basta: il senatore Italia ha detto che egli, nel maggio del 1945, intese fare il processo al 3 gennaio, all'assassinio di Matteotti, alle leggi maledette successive, non a quella Acerbo. No, egli fece il processo alle origini di tutto ciò che scaturì dalla legge Acerbo, il primo grande delitto. E questo fu detto anche nella sentenza dell'Alta Corte di giustizia. Quali erano le imputazioni contro Acerbo? Vengo così a rispondere anche al senatore De Pietro,

leggendo la rubrica della sentenza e la norma di legge in essa richiamata. Si trattava del delitto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159; si attribuiva ad Acerbo di « aver concorso ad annullare le garanzie costituzionali, a distruggere le libertà popolari, a creare il regime fascista, a compromettere e a tradire le sorti del Paese conducendolo all'attuale catastrofe, quale membro del Governo fascista e quale gerarca del fascismo, ricoprendo le seguenti attività: capo dello squadrismo abruzzese, Ministro dell'agricoltura, Ministro delle finanze, Luogotenente generale della milizia, membro del Gran consiglio del fascismo ». E nella rubrica si dice ancora che egli deve rispondere del reato previsto dall'articolo 2, per avere, come sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 30 ottobre 1922 al luglio 1924, sostenuto, in relazione a questa sua attività, la legge sulla riforma elettorale politica del 1923, legge « che spianò la strada all'istituzione della dittatura fascista ». Orbene proprio su questa attività la sentenza si sofferma; essa dimostra che ad Acerbo si deve il progetto di riforma elettorale e aggiunge: « Soprattutto la riforma elettorale del 1923, di cui lo Acerbo non può rifiutare la paternità, costituì il primo colpo di piccone dato dal fascismo all'istituto parlamentare ». Ed è specialmente perciò che lo condanna. Non basta: lasciate che vi informi della eccezione svolta dai difensori dell'Acerbo alla quale si oppose energicamente il Pubblico Ministero Italia e che fu respinta dalla sentenza. Fu quella della immunità parlamentare; cioè la difesa sostenne che l'attività legislativa dell'onorevole Acerbo non era penalmente perseguibile poichè coperta dall'immunità parlamentare. La sentenza disse che era assurdo invocare l'immunità parlamentare...

DE PIETRO. Io la sosterrò...

BERLINGUER. Quando? Per chi? Ascoltiamo la sentenza: essa dichiara che « è assurdo invocare l'immunità parlamentare da parte della fazione che ebbe come suo costante programma la violazione delle garanzie costituzionali ». Ed ora? Vengo così, proprio come dicevo al collega De Pietro, alle discolpe anticipate, per i responsabili di questa legge. Si è osservato: la legge Scelba non è come la legge Acerbo; fra esse vi è una differenza di *quorum*...

DE PIETRO. La differenza è in noi italiani.

BERLINGUER. Arrivi allora al caso limite di questa sua affermazione. Supponiamo che nella legge Scelba si dicesse che i Partiti di opposizione non hanno diritto che a due rappresentanti...

CORNAGGIA MEDICI. Chi le ha detto che dobbiamo vincere noi? (*Interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, altrimenti la discussione diventa un dialogo. Senatore Berlinguer prosegua.

BERLINGUER. Signor Presidente, ben volentieri rispondo alle interruzioni purchè esse si inseriscano nella linea del mio discorso. Non importa il dialogo: ma il dialogo parlamentare ha una sua disciplina che non è quella della conversazione disordinata. Io sono lieto delle interruzioni del collega De Pietro; e non è a lui che alludo in questo momento; è all'onorevole Cornaggia che gli sta a fianco e che sconfina su argomenti diversi. Ma anche a lui risponderò. Lei ripete l'abusato motivo polemico dicendoci, in sostanza: « Profittate anche voi di questa legge! ». No; la nostra dignità, il nostro onore ci vieteranno sempre di profittare di uno strumento così spregevole! (*Applausi dalla sinistra*). Comunque, onorevoli colleghi, volevo rispondere al collega De Pietro che dice che tutto sta nel clima, nella fiducia del popolo. Il clima che si vuol determinare lo conosciamo. E la fiducia sta nel libero consenso, non deve essere un'apparenza esteriore, alterata dalla frode: una legge che sovrasta il principio della uguaglianza di voto non esprime la fiducia del Paese! Parliamo dunque della misura del *quorum*: questo è il punto su cui insistete: la differenza di *quorum*. L'onorevole Italia ha detto che nella legge Acerbo il *quorum* era del 25 per cento, mentre la legge Scelba lo eleva al 50 per cento. In verità quest'ultima misura è assai inferiore e ne ha dato la dimostrazione chiara e precisa il collega Fortunati; i due *quorum* così si avvicinano molto. Comunque il premio di maggioranza altera i risultati; le conseguenze sono registrate perfino nelle tabelle del senatore Sanna Randaccio allegate alla sua relazione, che ammettono uno squilibrio ed una ingiustizia documentata. Ma il senatore Sanna Randaccio in quelle tabelle in-

serisce solo certi ordini di dati: cioè parte dall'ipotesi di una elezione che si svolga col sistema Acerbo, di una elezione con il sistema del 1948 e poi di una elezione con il sistema Scelba. Ma dimentica un dato essenziale, rivelato nella tabella inserita nella relazione del collega Cerruti (a cui si deve questa parte della relazione di minoranza); il dato delle elezioni amministrative provinciali del 1951-52 ben diverso la quello del 1948 e che dimostra quanto sia oramai copiosa l'emorragia di consensi per la Democrazia cristiana. Ma v'ha di più, la cosa più grave è questa: che ad eliminare la differenza di *quorum* tra la legge Acerbo e la legge Scelba si inserisce oggi un elemento nuovo: quello del collegamento che voi dite può essere comune a tutti e che noi respingiamo con sdegno perchè è la più ignobile frode; lo abbiamo detto subito, dichiarando che scenderemo in lotta con liste separate anche perchè non sorga in alcuno il sospetto che vogliamo approfittare di un odioso premio di maggioranza. Ed infine oggi si inserisce, nella legge Scelba, il calcolo premeditato di opporre, con l'imbroglio, un argine al crollo della fiducia nella Democrazia cristiana del Paese, al discredito crescente verso di essa. (*Approvazioni a sinistra*).

Ma desidero arrivare oltre, onorevoli colleghi, e vi sarei molto grato se voleste seguirmi con la vostra cortese attenzione. Vorrei arrivare a darvi qua la prova, sia in campo particolarmente politico che tecnico, oltre che in quello della procedura adottata per le due leggi, che la legge Acerbo era meno grave e delittuosa di questa.

SANNA RANDACCIO, *relatore di maggioranza*. Quindi se per Acerbo c'era una pena di morte, qui ce ne saranno due.

SPEZZANO. Onorevole Sanna Randaccio, una sola è sufficiente.

PICCHIOTTI. Onorevole Sanna Randaccio, ella ha la fortuna che questa legge non passerà.

BERLINGUER. Svilupperò anzitutto la mia tesi sul piano politico ... (*Interruzioni dal centro e dalla destra. Commenti dalla sinistra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevole Berlinguer, lei, pur di dare addosso alla Democrazia cristiana, è disposto anche a riabilitare il fascismo. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*).

BERLINGUER. Onorevole Scelba, mi guardi in faccia, ci guardi tutti, ricordi il nostro passato e ci dica se sembriamo capaci di questo! (*Interruzioni dal centro e dalla destra*). È la vostra legge che tende a riabilitarlo!

PICCHIOTTI. Semmai siete stato voi, onorevole Scelba, ad aver fatto una legge peggiore; noi la commentiamo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Dicendo che questa legge è peggiore di quella Acerbo non si fa che riabilitare il fascismo.

BERLINGUER. Non è con le insinuazioni avventate e demagogiche che si risponde agli argomenti. Quali sono i motivi per cui si deve considerare la legge Acerbo meno grave di questa? Primo: che allora vi era lo Statuto albertino e che oggi vi è la Costituzione repubblicana ben più chiara e vincolativa. Secondo: che allora si davano certe giustificazioni per quella legge che erano da respingere, ma che potevano illudere qualcuno, quella, per esempio, delle continue crisi di Governo che avevano preceduto la presentazione della legge stessa. Oggi queste giustificazioni non si possono dare: il Governo è stabile da anni. E ancora: dice il collega Sanna Randaccio, nella sua relazione, che Mussolini era già un dittatore nel 1923. È vero e noi lo sapevamo, lo abbiamo avversato fin dall'inizio e, allora, lo avversava anche lei, onorevole Sanna Randaccio. Ma mi dica perchè i suoi amici liberali votarono nel 1923 la fiducia in Mussolini! O chieda se appariva già un dittatore a quei liberali che lo appoggiarono dopo la marcia su Roma, e credettero, o finsero di credere, che egli volesse ricondurre, attraverso la legge Acerbo, pur fraudolenta, su un piano legalitario il clima incandescente di guerra civile che divampava in Italia, dare cioè a quella, che egli chiamava la sua rivoluzione, una patina di legalità, come ha osservato il senatore Terracini.

Ma ciò non basta: il fascismo appariva spinto, oltre che da uno spirito di ignobile cupidigia e di dissennata avventura, anche da quel falso ed esasperato nazionalismo che profanava l'Italia e che portava i fascisti ad urlare: « Italia! Italia! » dappertutto, stordendo forse, così, l'immaginazione dei più inconsapevoli con l'idea di una Italia conquistatrice, imperiale e imperialista. Vi era allora, sì, un clima incandescente; oggi, invece, voi operate

deliberatamente a freddo con la vostra manovra. E oggi non esaltate neppure l'Italia, ma siete già succubi dello straniero! (*Approvazioni dalla sinistra*). Il Patto d'acciaio sopravvenne a distanza di molti anni dalla legge Acerbo; oggi vi è già un Patto Atlantico a cui il Governo è legato, vi è la C.E.D., vi sono gli Americani nel suolo della Patria; Hitler apparve molto più tardi del 1923; oggi vi comanda già il generale della Peste; il Patto d'acciaio si è stemperato sull'elmo del nostro Cancelliere di ferro battuto. (*Approvazioni dalla sinistra*).

Perfino la procedura per la legge Acerbo fu diversa, meno arbitraria: si votò separatamente sulla legge e sulla fiducia e non vi fu un telegramma di ringraziamento del potere esecutivo alla Presidenza della Camera. Sì, il tono fascista fu alquanto diverso: più brutale, meno ipocrita. Perciò, almeno il congegno della legge Acerbo è chiaro, mentre questa legge è involuta e premeditatamente tortuosa. Del resto anche il discorso di Mussolini a conclusione del dibattito di allora, fu un discorso costituzionalista, quasi democratico, conciliante, almeno quanto quelli dell'onorevole De Gasperi.

Ma la differenza essenziale consiste nell'esperienza che tutti abbiamo fatto. Allora chi aveva spirito veramente democratico comprese la gravità del fenomeno, subito, dal sorgere del fascismo, segnalò che bisognava fare argine alle violenze degli avventurieri, previde gli sviluppi della loro azione; lo denunziarono Matteotti, Gobetti, Gramsci; oggi vi è stata quella esperienza tragica, quell'esempio e le segnalazioni delle vostre responsabilità non vengono soltanto dai Partiti della classe operaia ma da uomini come Corbino, Calamandrei, Nitti, Orlando, Bergamini, Frassati, Jannaccone e verranno ancora, nei prossimi giorni, da uomini che si chiamano Zanardi, Pieraccini, Della Seta, Parri. Ammettiamo pure, per un istante, il vostro errore di allora; ma mi sembra che per dei cristiani, e sia pure democristiani, sia evidente che se l'errore è umano, il perseverare nell'errore sia diabolico, il che non dovrebbe esser molto piacevole per un nemico del Maligno.

Per quanto riguarda la struttura essenziale e la sostanza delle due leggi, è più grave oggi la inserzione, nel clima politico attuale, della legge Scelba di quanto non lo fosse la inserzione, nel clima politico di allora, della legge Acerbo. Credo che se domani uno studioso a distanza di dieci, dodici anni, scambiasse, nella lettura degli Atti parlamentari, le relazioni che accompagnavano la legge Acerbo con quelle che accompagnano oggi la legge Scelba, e specialmente le relazioni ministeriali, non avvertirebbe di averle confuse.

Infine oggi la proporzionale è nella nostra Costituzione. Il problema fu largamente illustrato, alla Camera, da molti oratori ed è stato specialmente sviluppato a fondamento della eccezione che io ho proposto, quella della incostituzionalità della legge in relazione agli Statuti regionali. Ricordo i lucidi discorsi dei deputati De Martino, Ferrandi, Basso ed altri. La proporzionale era sempre stata inclusa nel programma della Democrazia cristiana, sin da quando essa si chiamava Partito popolare; fu ribadita in sede di Costituente e riaffermata più tardi. La sconfessione venne poi gradamente, man mano che si accentuava la involuzione reazionaria del Partito e del Governo. Forse, onorevoli colleghi, non è stata ancora ricordata la condotta che tennero i democratico-cristiani, i liberali, molti repubblicani ed il Governo in occasione della legge elettorale amministrativa del 1951. Da parte di queste forze governative si ebbe allora la prova delle sconfessioni del sistema proporzionale, a rate. Io non so quale atteggiamento assumeranno oggi i singoli liberali; abbiamo sentito Jannaccone, Frassati, ed io non posso avere preventiva sfiducia nel senatore Venditti che, a nome dei liberali, dichiarò, nel 1951, a proposito della legge per le elezioni amministrative: « Noi non possiamo votare a favore perchè oggi siamo proporzionalisti ». Ma penso ai parlamentari governativi che invece votarono a favore di quella legge; tra essi fu il senatore Bergmann, repubblicano. Essi dicevano: voteremo la legge, facendo una eccezione, perchè si tratta di una legge limitata alle elezioni amministrative. E che disse lo stesso onorevole Scelba? Disse testualmente: « Non potevo accettare l'idea di una identificazione di una lotta elettorale politica con una lotta elettorale amministrativa, perchè solo a grosse linee una consultazione amministrativa può esprimere lo

orientamento del Paese. Quindi posso dichiarare che qualunque sarà l'esito delle elezioni amministrative non si avrà alcuna ripercussione sul terreno parlamentare ». E aggiunse: « La legge ha di mira soltanto di assicurare una stabile amministrazione ai Comuni ». Quindi nessuna rinuncia fino ad allora al presupposto proporzionalista in sede di elezioni politiche.

Ma più tardi vennero le elezioni amministrative e venne la necessità di ripiegare ancora, venne la necessità di rinnegare la Costituzione. La nostra Costituzione infatti è tutta permeata del sistema proporzionale: basta rileggere gli articoli 62, 64, 72, 82, 90, 94; ed in armonia con la Costituzione sono tutti i regolamenti delle Assemblee legislative, ispirati allo stesso principio, come vi si inspirano tutti gli organismi dello Stato previsti dalla Costituzione, sempre ordinati sul sistema proporzionale.

Ricorderò soltanto l'articolo 39 che riguarda le organizzazioni sindacali: per esse si stabilisce il principio proporzionale. Proprio per ciò io penso che se voi riuscirete ad ottenere l'approvazione di questa legge e il premio di maggioranza nelle elezioni, uno dei primi articoli che verranno da voi soppressi sarà proprio l'articolo 39, poichè la vostra è una legge contro la classe operaia, contro i sindacati, contro il diritto di rappresentanza parlamentare delle classi lavoratrici ed anche delle classi più diseredate come i pensionati. Voi non potete perdonare che i rappresentanti di queste classi vi abbiano strappato alcune vittorie in Parlamento. Nei settori che mi interessano ricordo le vittorie degli statali alla Camera dei deputati sugli emendamenti che erano stati proposti e sostenuti dall'opposizione e dei pensionati della Previdenza sociale nel 1950, '51 e '52; dei pensionati di guerra che, in occasione della discussione della legge del 1950, ebbero qualche miglioramento sul disegno di legge governativo proprio perchè le forze dei Partiti operai si batterono per essi contro il Governo e contro la maggioranza. Anche a questo tende dunque la vostra legge, a ridurre cioè le rappresentanze delle classi lavoratrici. Onorevoli colleghi, mi accingo così a giungere all'ultima parte del mio intervento. Non parlerò qua del voto plurimo di cui ha parlato il senatore Bo, anche perchè l'immagine di questo voto plurimo ve l'ha data il senatore Terracini: voto plurimo il vostro, cioè voto uguale soltanto sino al momento in cui l'elettore depone la scheda nell'urna, poichè poi a quella scheda voi pretendete di conferire il valore che più vi conviene commettendo, in questo modo, due reati: un falso in atto pubblico ed una appropriazione indebita aggravata. (*Approvazioni dalla sinistra*).

Siamo dunque dinanzi ad uno scempio della Costituzione; ed essa appare lacerata con un taglio particolarmente brutale (come denunzia la nostra eccezione) soprattutto nei confronti degli Statuti delle Assemblee regionali. Perciò questa legge è anche un'arma contro le autonomie regionali: io credo che la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige non lo dimenticheranno, anche se la vostra manovra fallirà. L'articolo 116 della nostra Costituzione riconosce gli Statuti regionali, come parte integrante della Costituzione, leggi la cui natura costituzionale è riconosciuta anche dalla relazione di maggioranza. Ebbene questi Statuti si imperniano sul più rigoroso sistema proporzionale.

L'articolo 3 dello Statuto siciliano lo dice con chiarezza; e la Sicilia difende in esso la sua autonomia. Ho ascoltato con commozione l'appassionato e patriottico intervento del collega Li Causi, siciliano. Egli vi diceva: badate che voi attraverso questa legge rischierete di far risorgere, in Sicilia, il movimento separatista, come reazione alla vostra offensiva contro l'autonomia. La Sicilia si è pronunziata contro questa legge: il popolo siciliano e perfino le sue rappresentanze ufficiali. È vero che al Consiglio regionale un ordine del giorno, che deplorava la legge, è stato respinto con 41 voti contro 40; ma ciò perchè in quell'ambito, cominciò già a realizzarsi quella collusione tra Democrazia cristiana e monarchici che voi preparate ovunque e che l'onorevole Gonella patrocina; furono i voti dei monarchici che fecero respingere l'ordine del giorno. E nella nostra Sardegna, caro Lussu, il fermento è anche più vivo; anche il senatore Sanna Randaccio lo sa. Vi è qualche giornale di notevole tiratura, per lo meno tripla di quella dei giornali democristiani, giornale conservatore, anticomunista, giornale che corrisponde presso a poco a ciò che in campo nazionale sono « Il Messaggero », « Il Giornale d'Italia », il « Corriere

della Sera », che ha preso posizione decisa contro la legge Scelba. I due organi democristiani sardi così poco diffusi che sembrano quasi clandestini, sono rimasti isolati. Le terze forze sono quasi scomparse. Il Consiglio regionale sardo ha approvato un ordine del giorno contro la legge.

E nel Trentino-AltoAdige? Onorevoli colleghi, qui il problema diventa anche più delicato perchè non si collega solo alle violazioni dello Statuto regionale e della Costituzione che ho già citato, ma anche alla violazione di un altro articolo, precisamente dell'articolo 6 nel quale è detto che « la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ». E la delicatezza di questo problema è stata riconosciuta recentemente, appena due anni or sono, quando con una legge nazionale, detta legge-cornice, emanata coi poteri dello Stato in base all'articolo 5 dello Statuto regionale, si è stabilito che rimanesse in vigore, in deroga alla riforma generale per le elezioni amministrative, il sistema proporzionale in tutti i Comuni della regione, qualunque fosse il numero degli abitanti. Così le elezioni amministrative si sono svolte col sistema proporzionale, perchè apparve inderogabile il rispetto dell'articolo 6 della Costituzione onde garantire le minoranze etniche. Ma questo rispetto non ha resistito al vostro più recente impulso coattivo. L'onorevole Scelba oggi deve perciò ricorrere ad una singolare discolpa. Leggo un brano della sua relazione in cui egli dice: « Si prevede l'eccezione per le liste delle circoscrizioni di Trento e Bolzano e per le candidature per la Valle d'Aosta in considerazione della presenza nelle prime di abitanti di lingua tedesca ai quali si è ritenuto opportuno consentire la possibilità di partecipare ai collegamenti, e tenuto conto che nella Valle d'Aosta le elezioni si effettuano col sistema uninominale ».

Cioè, in parole povere, ai cittadini dell'Alto Adige si dice dunque: voi minoranze etniche tedesche avrete la vostra giusta rappresentanza, anzi avrete una rappresentanza superiore alle vostre forze; ma a questa condizione: che vi colleghiate con noi. Orbene, questa è una autentica violenza, un ricatto pericoloso per quelle minoranze etniche ed anche più vessatorio per i cittadini di lingua italiana; ed è una violazione della Costituzione; non soltanto dell'articolo 6, ma anche della norma la quale afferma che ai cittadini è data parità di diritti senza distinzione di opinioni politiche e dell'articolo 49 in cui si afferma che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in Partiti per concorrere con metodo democratico alla formazione della politica nazionale. Invece ai cittadini della regione si fa questa intimidazione ricattatoria: o vi unite a noi oppure noi falcidiamo fino al limite del possibile la vostra rappresentanza, qualunque sia la vostra lingua e la vostra opinione politica. Gli operai e i contadini tedeschi che possono sentire (e cominciano a sentire potente!) la spinta verso i Partiti progressivi che garantiscono la difesa di quella giustizia sociale a cui anche essi aspirano, si pretende che si incanalino al seguito della Democrazia cristiana, al seguito degli sfruttatori, dei feudatari, del vescovo-principe; si impedisce ad essi di portare sul piano nazionale, come è diritto di tutti i cittadini, le loro istanze sociali. E non parliamo della Valle d'Aosta! Lo stesso relatore di maggioranza si è trovato tanto a disagio di fronte alla grottesca situazione che si viene a creare per la Valle d'Aosta che ha dovuto, niente meno, ricorrere ad un unico esempio, che, del resto, non ha alcuna analogia col caso in esame, come è già stato dimostrato: quello delle isole Faeroër; cioè ad un grottesco espediente. Peccato che non abbia approfondito le sue ricerche in altri lontani lidi: avrebbe scoperto che in una isoletta sperduta del Pacifico, abitata da selvaggi, le elezioni si svolgono con questo sistema: in caso di ballottaggio un'avversario mangia l'altro e la competizione è risolta. (*Viva ilarità dalla sinistra*). Avendo inghiottito con l'avversario i voti di costui, ha la maggioranza assoluta, totalitaria. (*Ilarità*).

SANNA RANDACCIO, *relatore di maggioranza*. Le isole Faeroër non sono isole di cannibali. Sono rispettabili piccole isole civilissime, dove gli avversari non mangiano gli avversari e si trattano meglio che in molti Paesi civili. (*Interruzioni e commenti*).

BERLINGUER. Vada dunque a studiare l'altra isoletta! Onorevoli colleghi, trascuro, data l'ora, di illustrare anche la violazione dell'articolo 83, specialmente del capoverso, che

è strettamente e rigorosamente connessa alla violazione degli Statuti regionali, in quanto l'articolo 83 stabilisce, per esempio, che alle elezioni del Presidente della Repubblica concorrano anche rappresentanti delle Regioni, i quali dovrebbero parteciparvi eletti con la rappresentanza proporzionale, insieme ad altri investiti col sistema che noi abbiamo denunziato.

Concludendo, vorrei tornare su una considerazione che è stata già fatta da altri, ma solamente per inciso. La proporzionale ha soprattutto il vantaggio che con essa, cioè con un sistema il quale garantisce a ciascuna formazione politica il numero dei rappresentanti al quale ha diritto in rapporto al numero dei voti, possono trasferirsi e attenuarsi nell'àmbito parlamentare, tutti i contrasti, tutti gli urti di opinione e di classe. Ogni polemica può assumere in Parlamento carattere più solenne, più sereno, più suscettibile di composizione. Se domani voi, attraverso questa legge, doveste formare un Parlamento che abbia soltanto una patina di legalità, ma che non corrisponda alle forze politiche esistenti nel Paese, che cosa potrebbe scaturirne? Questo dovete domandarvi, questo può richiamarvi ad un esame delle responsabilità che assumete oggi patrocinando, proponendo o votando la legge truffa. Richiami a questa vostra responsabilità vi sono stati indirizzati da questi banchi e da altri banchi, da uomini che sono lontani dalle nostre ideologie. Che potrebbero valere, domani, i vostri piccoli o grandi interessi, le vostre ambizioni, le vostre vanità, il furto dei seggi, le aspirazioni a poltrone ministeriali, il quieto vivere, di fronte a ciò che potrebbe accadere per colpa vostra? Tutte le ambizioni, le vanità, le ruberie franerebbero e la vostra opera risulterebbe imperdonabile di fronte alla vostra coscienza e di fronte alla storia! (*Approvazioni dalla sinistra*).

Noi non ci sentiamo turbati da responsabilità nel momento in cui vi parliamo. I nostri Partiti sono stati sempre schierati decisamente e sono diventati sempre più forti durante la resistenza al fascismo, la guerra, l'epopea partigiana, le lotte per la democrazia, per il lavoro, per il diritto alla vita di tutti i cittadini, per l'emancipazione degli oppressi, per la libertà, per la pace! Bisogna essere ciechi per non accorgersi, nel clima storico di oggi, volgendo uno sguardo anche oltre i confini della nostra Patria, che la marcia verso il progresso è inarrestabile. Bisogna dimenticare che il socialismo ha difeso sempre, e spesso da solo, le libertà democratiche, il lavoro, la Patria, la pace, queste grandi istanze democratiche e popolari, attraverso una lotta continua, eroica, densa di lacrime e spesso di sangue.

L'onorevole Secchia vi ha ricordato Gramsci e tanti altri caduti. Io penso che in Italia non vi sia piazza di città, piccolo viottolo di villaggio, zolla dei nostri campi, in cui non siano cadute stille di sangue di coloro che lottavano per questi grandi ideali. Se ancora, fra voi, esistono degli illusi, ebbene, si disilludano, se vi sono degli incerti, si decidano. Sappiano tutti che il popolo italiano, il quale ha tanto lottato e sofferto ed oggi è più forte che mai, non rinunzierà e non si lascerà mai strappare le sue conquiste. (*Vivi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Oggi seduta pubblica alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,25).

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti